

C.

TORNATA DEL 28 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. Osservazioni e dichiarazioni dei deputati Marazio, Cavallotti, Merzario, Sanguinetti Adolfo, Bordonaro e Lovito in proposito del processo verbale della seduta precedente, e risposta del presidente. = Petizione dichiarata d'urgenza. = I deputati Ponsiglioni e Balegno presentano le relazioni intorno ai due disegni di legge: Dazio di esportazione sulle ossa; Nuovo riparto delle spese autorizzate per provviste di materiale d'artiglieria ed armamenti di fortezze. = I deputati Campostrini e Baucina giurano. = Il deputato Fambri svolge una proposta di legge per la riammissione in tempo degli ufficiali dell'esercito, dell'armata e assimilati a invocare i benefizi della legge 20 aprile 1865, la quale, dopo alcune riserve fatte dal ministro della guerra, è presa in considerazione. = Seguito della discussione dello schema per modificazioni delle leggi d'imposta sui fabbricati — Il relatore Plebano presenta una nuova redazione dell'articolo 6, che era stato rinviato alla Commissione — Il ministro per le finanze l'accetta, e dà schiarimenti — Considerazioni e raccomandazioni diverse dei deputati Sorrentino, Zeppa, Bordonaro, Melchiorre, Diligenti, Lovito e Di Masino, alle quali rispondono il ministro per le finanze ed il relatore, che modifica l'articolo — Approvazione di questo articolo. = Il ministro per l'interno rettifica alcune asserzioni fatte dal deputato Cavallotti in principio della tornata, relativamente ad un incidente della seduta di ieri — Dichiarazioni del deputato Cavallotti — Spiegazioni personali del deputato Quartieri. = Il deputato Pellegrino giura. = Si riprende la discussione, e dopo obiezioni del deputato Morana, osservazioni del deputato Sella, considerazioni e riserve dei deputati Sanguinetti Adolfo, Lovito, Lazzaro, Melchiorre, Mantellini e del relatore, è approvato l'articolo 7 nei termini proposti dalla Commissione — Sono posti in discussione nel tempo stesso gli articoli 8 e 9, che la Commissione propone di sopprimere — Il deputato Mantellini parla contro la soppressione, e annunzia un suo articolo addizionale — Ragionamento del deputato Correale contro i citati due articoli.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Marazio ha facoltà di parlare sul processo verbale.

MARAZIO. Ieri l'onorevole presidente della Camera, appena chiusa la discussione generale sul progetto di legge per la tassa sui fabbricati, rispondendo all'onorevole Muratori, diceva parole assai gravi contro gli oratori i quali, iscritti per parlare nella discussione generale, non si erano trovati presenti al momento in cui la stessa venne aperta.

Affinchè io non dica cose le quali non sieno esattamente conformi a quanto disse il presidente, la Camera mi consentirà che io dia lettura del rendiconto

stenografico dell'incidente avvenuto fra l'onorevole presidente della Camera e l'onorevole Muratori.

« **Muratori.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

« **Presidente.** Non c'è mozione d'ordine. Gli oratori iscritti, o non sono presenti, od hanno rinunciato a parlare. Nessun altro si è levato per chiedere la parola. Null'altro rimaneva che chiudere la discussione generale.

« **Muratori.** Non si credeva che questo progetto di legge venisse in discussione; prima di esso era all'ordine del giorno un altro progetto di legge.

« **Presidente.** Secondo ogni probabilità sull'altro progetto di legge o non vi sarebbe stata discussione, od avrebbe durato pochi momenti. Del resto, i de-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

putati iscritti per parlare sul progetto di legge, che era in discussione, dovevano essere presenti; se non lo furono, hanno mancato al loro dovere. »

Ora la Camera mi permetterà che io narri i fatti come sono accaduti. Basterà chiarirli, perchè si veggia da qual parte sta la ragione.

L'altro ieri, appena finita la seduta, io mi presentavo all'onorevole presidente della Camera e gli domandava se, a suo parere, l'indomani dovesse venire in discussione la legge sull'imposta dei fabbricati. L'onorevole presidente aveva la cortesia di rispondermi: no signore, non verrà. Tuttavia io dubitavo, e gliene chiesi il perchè. Il presidente aveva ancora la cortesia di rispondermi che la legge dei fabbricati sarebbe stata preceduta da quella sui servizi marittimi.

Non ancora pienamente tranquillo, io seguivava ad interrogarlo, confidando molto nella squisita sua gentilezza: ma se la relazione sulle convenzioni marittime non è pubblicata, che accadrà? Ed allora il presidente mi rispondeva: stia tranquillo, la legge non verrà in ogni caso...

PRESIDENTE. Non in ogni caso.

MARAZIO. Abbia pazienza, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Continui.

MARAZIO. Che cosa è accaduto? L'indomani io era in un gabinetto per attendere ad un lavoro parlamentare di grande importanza; vengo chiamato per votare la legge forestale: discendo nell'Aula, depongo il mio voto, e torno per poco al mio lavoro, colla certezza morale che la legge sui fabbricati non sarebbe stata discussa.

In questo mezzo s'inverte l'ordine del giorno, e si pone in discussione, immediatamente, la legge sui fabbricati.

Signori, basta la semplice esposizione dei fatti, perchè si veggia se io sono fuggito davanti alla discussione, se io ho mancato al debito mio, non trovandomi qui presente.

Io non accuso l'onorevole presidente della Camera; ho troppa fiducia in lui; ho troppo rispetto e per la sua persona, e per l'ufficio che copre; ma credo che ci sia stato un equivoco. Credo che l'onorevole presidente possa avere sbagliato nelle sue previsioni; però non è certo a me che si può fare un addebito se non mi sono trovato qui ad adempiere al mio dovere; e quello che dico per me, lo dico altresì per gli oratori che erano iscritti dopo di me. Se altrimenti fosse, io sarei il maggiore dei colpevoli.

Io non dico che ci sia stato ieri qualcheduno il quale abbia mancato al proprio dovere; ma certo io non ho fallito al debito mio.

CAVALLOTTI. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLOTTI. Io ho domandato la parola sul processo verbale per due osservazioni di fatto sulla seduta di ieri; di cui una anche per conto del mio onorevole amico Filopanti.

Nel momento in cui ieri venne votata la proposta dell'onorevole ministro dell'interno circa il rinvio alla fine di giugno dell'interpellanza presentata da me e dagli onorevoli Bertani e Bovio, tra l'agitazione e la confusione che dominavano nell'Aula non vennero bene afferrate le parole dell'onorevole presidente, e ne avvenne che molti votando presero equivoco sull'obbietto del voto, e votarono il rinvio mentre volevano votare contro; tra questi io medesimo, e l'onorevole Filopanti che non eravamo certo tra gli ammiratori di quello scherzo del signor ministro.

Questo io tengo a constatare perchè anche mi giova il pensare se la proposta di rinvio alla fine di giugno aveva l'aria di essere una burletta, fu una burletta anche il voto; e il voto e la proposta così si trovarono in armonia: e così quando il paese vorrà cercare il pensiero vero del Parlamento italiano sopra questa gravissima materia non andrà a cercarla nel voto tumultuario, confuso di ieri, ma nei voti memorandi e ponderati del 25 febbraio 1862 e dell'11 febbraio 1865, con cui, interpreti gli onorevoli Depretis e Mancini, il Parlamento fece replicata e solenne giustizia delle teorie ieri svolte dall'onorevole Nicotera.

PRESIDENTE. Non entri nel merito, perchè non c'è nemmeno il ministro presente per rispondere; parli sul processo verbale.

CAVALLOTTI. Ci sono. E rileggendo il resoconto stenografico della seduta di ieri trovo poi alcune parole dirette dall'onorevole ministro dell'interno sul principio della sua risposta all'onorevole Bertani; mentre io mi trovavo momentaneamente assente dall'Aula: di che mi rincrebbe perchè non avrei mancato di rilevarle. E queste parole riguardano le opinioni e gl'intendimenti attribuiti dal signor ministro agli interpellanti.

Le parole del ministro furono queste: « Se le persone che muovono l'interrogazioni non fossero per se stesse bastevoli a farmi avere un criterio esatto del tema che si intende svolgere, le parole dell'onorevole Bertani mi rivelerebbero senza dubbio le intenzioni degli interpellanti. »

E segue dicendo: « queste intenzioni sono dettate da una certa scienza che in Italia non molti sono disposti a seguire » e lasciando intendere che questa sia la scienza bandita degli interpellanti.

Ebbene, questo certamente è un giudizio erroneo dell'onorevole ministro dell'interno.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

PRESIDENTE. Il quale non è presente.

CAVALLOTTI. Me ne rincesce, del resto il resoconto giustificherà questa rettifica la quale non potrà sollevare alcuna obiezione per parte del ministro, perchè tende soltanto a mettere in chiaro i propositi nostri.

Se dunque io avessi udito queste parole dell'onorevole Nicotera io gli avrei ieri osservato semplicemente che egli si ingannava; perchè noi non siamo affatto internazionalisti, come egli, se non con un'accusa formale, almeno con parole indirette ha dato a credere.

Quanto a me sono così poco internazionalista che ho scritto un libro sulla proprietà, del quale l'onorevole Macchi ha fatto menzione in questa Camera. Certo io credo che i problemi sociali e le piaghe sociali da cui il socialismo è sorto, reclamino ben altri studi di quelli che il ministro vi dedica, e ben altre soluzioni che un decreto di prefetti; e voglio equamente retribuito il lavoro, non solo secondo le capacità, ma anche secondo il bisogno dell'uomo; e aiutato il lavoro a emanciparsi, siccome un fattore di eguaglianza; e la libertà senza uguaglianza conduce al privilegio.

PRESIDENTE. Non mi pare che questo ch'ella dice sia opportuno; ma me ne rimetto alla sua prudenza.

CAVALLOTTI. Ma voglio anche rispettata la proprietà che è figlia del lavoro, è siccome uno dei fattori di libertà; e l'uguaglianza senza la libertà conduce all'abuso della forza.

PRESIDENTE. Questa non è questione di processo verbale.

CAVALLOTTI. E anco rispettati i nomi di patria e di famiglia, perchè credo che nel culto di queste patrie prime, di cui ci parlano i primi affetti, di cui l'amore è nato con noi, si serve anche la patria maggiore, l'umanità; credo che l'opera dell'uomo nella società non sia mai tanto utile come quando si ritempra e si ispira, anzichè ad un'astrazione confusamente concepita, alla sorgente viva e feconda degli affetti umani.

Noi non siamo internazionalisti: ma appunto per ciò ci sentiamo doppiamente in diritto di levare più alta la voce contro una misura che o mirando a colpire una opinione, confisca un diritto, contro una misura la quale per non parere nè essere un abuso, nè un arbitrio, per poter dirsi giustificata dai fatti di Benevento, non poteva emanare che dal giudice istruttore del processo di Benevento.

Questo avrei detto all'onorevole ministro, aggiungendogli che se egli si ingannava sulle opinioni nostre, non però riconosciamo al potere esecutivo il diritto di accusare di teorie sovversive quelle associazioni che più gli accomoda, per violare il diritto

come più gli piace: il diritto è esso la libertà, è esso la legge; prima di accusare quelli che ne escono, bisogna imparare a starci.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella ha fatto un discorso che non aveva alcun rapporto col processo verbale.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Io era iscritto da qualche giorno per parlare sulla proposta di legge relativa all'imposta dei fabbricati. Io era presente ieri, fin dal principio, alla seduta; ma quando l'onorevole presidente fece la chiama degli iscritti, non sentii pronunciare il mio nome; e mentre scendevo da questo banco per recarmi a quello della Presidenza, onde conoscere la causa dell'ommissione del mio nome, la discussione generale venne chiusa, e non potei quindi parlare.

Non ho nulla a ridire contro l'onorevole presidente, perchè egli mi mostrò cortesemente la nota degli iscritti, che aveva innanzi a sé, e nella quale non figurava il mio nome; ma il registro delle iscrizioni è là sul banco dei segretari, e in quello il mio nome è iscritto regolarmente.

Ma l'acqua è omai passata ed ha portato via anche il mio povero discorso; di ciò poco m'importa, poichè sarebbe stato il primo, dopo quattro Legislature, che avrei pronunziato a favore di una tassa. Tuttavia qualche cosa è sopravanzato sulla riva, ed è una mia aggiunta a un articolo del progetto, che ho presentato al banco della Presidenza, e che domanderei, in compenso dell'errore non mio, di potere svolgere al riaprirsi della discussione, o subito dopo la discussione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevole Merzario, ne parlerà quando verrà la discussione della legge. Ora si tratta di richiami sul processo verbale della seduta di ieri.

MERZARIO. Volevo dire di essermi sbagliato, iscrivendomi per parlare sull'articolo 11 invece che sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Va benissimo; quando verrà in discussione la legge, sarà tenuto conto di questa rettificazione, ed ella sarà iscritta per parlare sull'articolo 10.

L'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI ADOLFO. Io ho chiesto la parola per fare una dichiarazione press'a poco eguale a quella che fece l'onorevole Marazio, perchè anch'io sento il bisogno di scagionarmi della grave censura che l'onorevole presidente ci ha mosso colle sue parole di ieri.

Io ho presenziato tutta la discussione del progetto di legge sulle foreste, ho dato il mio voto, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

mentre si stava facendo lo spoglio della votazione, uscii momentaneamente dall'Aula, fermandomi nell'andito.

Correva voce nei giorni trascorsi che il progetto di legge dell'imposta sui fabbricati, sarebbe stato posposto a quello delle convenzioni marittime. Questa assicurazione mi fu data anche dall'onorevole Marazio e ripetuta da molti altri colleghi.

Inoltre si trovava iscritto all'ordine giorno lo svolgimento del progetto di legge proposto dall'onorevole Fambri, nonchè il progetto di legge per la spesa relativa agli archivi di Genova.

Io sapeva che era presente e l'onorevole Molino, e l'onorevole Fambri, quindi era mia persuasione, come era persuasione generale, che la legge sui fabbricati sarebbe stata discussa l'ultima.

Mentre mi trovava nell'andito fui avvertito che si intraprendeva la discussione del progetto di legge sui fabbricati. Salii in biblioteca a pigliare i miei appunti, in quanto che io era il secondo iscritto: arrivai nell'Aula quando già era approvato l'articolo 3 del progetto di legge.

Questa legge si trovava all'ordine del giorno da un mese e più, e ad essa furono anteposti molti altri progetti di legge. La si fece andare in discussione, invertendo, in senso opposto a quello che si era fatto prima, l'ordine del giorno.

Sicchè noi che eravamo iscritti facemmo presso il paese e presso la Camera la figura di esserci iscritti non so per qual pompa parlamentare, e ciò perchè eravamo momentaneamente assenti quando si fece l'inversione dell'ordine del giorno.

Non ho altro da aggiungere: giudichi la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Anch'io sento il dovere di scagionarmi dall'accusa di negligenza fattami dall'onorevole presidente.

In verità io non credo di aver mancato al mio dovere, di cui sono gelosissimo, e l'essere io corso alla Camera appena terminate le ferie pasquali per prender parte alla discussione del progetto di legge sui fabbricati, dimostra l'impegno che io aveva di non mancare alla discussione di quella legge.

Sorpasso sui particolari del caso, solamente noterò, come essendo corso in vettura a prendere degli appunti che riguardavano la materia, giacchè non ho la memoria abbastanza forte per permettermi d'improvvisare, incontrai per via l'onorevole relatore della Commissione, ignaro affatto che si discorresse del progetto di legge sui fabbricati, onde mi feci debito di avvertirnelo.

Rientrato nell'Aula dopo 10 minuti, trovai che si era già all'articolo 3, e seppi che la discussione ge-

nerale per la quale io ero iscritto, non ricordo bene se il terzo o il quarto, era stata saltata.

Per conseguenza mi permetterà la Camera che, in seguito a questa dichiarazione, io non potessi ritenere come a me allusive le parole di censura che l'onorevole presidente ha dirette ieri a tutti coloro che si trovavano iscritti sulla discussione della legge.

PRESIDENTE. Agli onorevoli Marazio, Merzario, Sanguinetti e Bordonaro la Presidenza deve una breve risposta.

È pur troppo vero che era intenzione della Presidenza, dietro istanza fatta dal Ministero, che si facesse precedere la legge delle convenzioni marittime a quella sulla imposta dei fabbricati; ma, siccome la stamperia, anzi dirò meglio, siccome il relatore di quella legge fino a ieri mattina non aveva compiute le correzioni della sua relazione, ne venne per conseguenza che questa non potè essere distribuita.

Non essendo stata distribuita, l'ordine del giorno restò quale era; ed i signori deputati, se stessero attenti e leggessero l'ordine del giorno, avrebbero potuto comprendere che le intenzioni del presidente e del Ministero non potevano avere effetto, come io aveva precedentemente annunciato all'onorevole Marazio.

I deputati non hanno che una sola norma, che è quella dell'ordine del giorno che si annunzia ventiquattro ore prima del giorno in cui la seduta deve essere tenuta. Ora, quando vi trovano iscritta una legge, debbono ritenere come probabile che la stessa venga discussa nel giorno indicato.

Ieri si incominciò la votazione a scrutinio segreto della legge forestale alle due e tre quarti; e prima che questa operazione fosse compiuta, siccome l'onorevole ministro della guerra dovette assentarsi, e l'onorevole ministro dell'interno era trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, io dissi a tutti coloro che erano qui presenti, che si sarebbe discussa la legge sull'imposta dei fabbricati.

La Presidenza fece anche di più; mandò ad avvisare qualcuno dei capi della Destra; ed anzi ad uno di essi mandò espressamente un commesso con vettura al suo domicilio, per avvisarlo che la legge stava per discutersi.

L'onorevole Bordonaro ne fu pur esso avvertito da uno dei segretari.

L'onorevole Nervo, che era presente, lo sapeva parimente; e per prudenza, o per non so qual altra ragione, egli rinunciò alla parola.

Dunque non fu colpa della Presidenza se questa legge è venuta così subito in discussione. La Presidenza non fece che adempiere il suo dovere.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Devo poi inoltre avvertire gli onorevoli deputati che, quando la seduta è aperta, non è dato a nessuno di assentarsi dalla Camera. Essi sanno come io sono rigoroso nel richiedere che i deputati siano in numero legale; e sanno anche pur troppo che, quando non sono presenti, io faccio procedere all'appello nominale, affinché il paese conosca i nomi di coloro che sono assenti.

Coloro i quali volevano parlare, sapendo che la legge stava per discutersi, perchè era all'ordine del giorno, avevano il dovere di rimanere alla Camera, perocchè era assai probabile che la legge fosse discussa immediatamente.

All'onorevole Cavallotti dirò, che non è una burletta il rinvio di una interpellanza a due mesi. Se egli fosse pratico delle consuetudini parlamentari, e avesse considerato quello che si fa spesso in Inghilterra, sarebbesi persuaso che il rinvio a due mesi significa che durante tale tempo non si intende di ammettere discussione sopra argomento siffatto; che cioè la materia sulla quale vorrebbesi discutere non è tale che prudenza consenta se ne tratti allora alla Camera. Quindi, lo ripeto, non è una burletta; è una di quelle formole gentili che in tutti i Parlamenti si adottano, e di cui i deputati debbono comprendere il significato e l'opportunità in dati casi. Il voto poi dato dalla Camera su tale argomento fu considerato e senza equivoci.

All'onorevole Merzario poi dirò, che quando senti che alcuni deputati erano assenti, e che parecchi di coloro che erano presenti rinunziavano alla parola, se avesse chiesto di parlare, il presidente non gli avrebbe per certo negato un diritto che gli spettava.

Se l'onorevole Merzario non domandò la parola, la colpa non è della Presidenza, ma è naturalmente... (*Interruzione a destra*)

Ripeto che, essendo l'onorevole Merzario presente, avrebbe potuto domandare la parola prima che si chiudesse la discussione generale; e se l'avesse domandata, non mi sarei certo preso l'arbitrio di negargli un diritto che rispetto in tutti i deputati. Non avendola domandata, doveti argomentare che egli non voleva parlare.

Dopo di ciò credo di poter chiedere alla Camera se intende che sia approvato il processo verbale della seduta di ieri.

BORDONARO e MERZARIO. Ho domandato la parola.

BORDONARO. Poichè l'onorevole presidente mi ha fatto l'onore di citare il mio nome, e di citare anche il fatto speciale consistente in ciò che uno dei segretari ebbe la gentilezza di avvisarmi, bisogna che la Camera sappia per intero come esso sia avvenuto.

Per l'interesse che io aveva di prender parte alla discussione sulla legge dei fabbricati, affine di parlare contro, io mi diressi ieri all'onorevole segretario Quartieri, chiedendogli se egli credesse probabile che essa venisse in discussione nella giornata stessa.

L'onorevole Quartieri mi rispose che probabilmente non se ne sarebbe parlato; poichè vi sarebbero state le convenzioni marittime che avrebbero preso il posto di quella.

PRESIDENTE. Se non erano all'ordine del giorno...

BORDONARO. Scusi, signor presidente...

PRESIDENTE... come poteva farle discutere? Non erano all'ordine del giorno. La relazione non essendo neppure distribuita ai deputati, sarebbe stata cosa nuova che fosse venuta in discussione cotesta legge.

Ella è nuovo nella vita parlamentare; e quindi può ignorare che una legge, la quale non sia almeno distribuita 24 ore prima, non può mettersi in discussione.

BORDONARO. Dunque io non posso lasciare la Camera sotto la impressione di un fatto che ha una certa importanza per me onde mi preme di rettificarlo; ed io credo che la Camera vorrà prestar fede alle mie parole, e quando queste non bastassero, alle assicurazioni del segretario.

Ebbene, l'onorevole segretario mi disse che probabilmente la legge sui fabbricati non verrebbe in discussione. Più tardi, alla distanza di 8 o 10 minuti, l'onorevole segretario ebbe la cortesia di raggiungermi nel corridoio, e dirmi: « Venga che si comincia la discussione della legge sui fabbricati. » Io corro in cerca di una vettura per andare a prendere gli appunti a casa, e quando ritorno trovo la discussione generale esaurita.

MERZARIO. Domando la parola.

BORDONARO. Questa e non altra è la verità delle cose. Di modo che quando l'onorevole presidente mi fece avvisare, era evidente che mi trovavo fuori della Camera. Se questa sia negligenza, mancanza di dovere da parte mia, lascio giudicarlo dalla Camera. E poichè si vuole che il paese sappia tutto, allora è bene che il medesimo conosca come questa legge di imposta, a mio modo di vedere, gravissima, stata messa all'ordine del giorno prima delle vacanze, che doveva discutersi per prima, dopo le vacanze, e noi l'abbiamo vista sempre andare a poco a poco indietro. Sicchè la previsione che fosse posposta a quella delle convenzioni dei servizi marittimi non era un'ipotesi fuori di luogo, un'ipotesi straordinaria.

In quanto poi alla severità dell'onorevole presidente io sono il primo a fare omaggio ad essa perchè riconosco in lui il potere disciplinare della Camera.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Però non credo che questa severità debba dare il diritto di rimproverare ingiustamente coloro che sono immeritevoli di rimprovero; e poichè ritengo nella mia coscienza di non essere venuto meno al mio dovere non posso tollerare che mi si rimproveri di negligenza.

MERZARIO. Io non ho creduto di fare alcun appunto all'onorevole presidente per l'ordine della discussione; facendo ciò che fece, egli era nel suo diritto. Soltanto ho voluto giustificare me stesso perchè essendo iscritto, e presente non ho parlato. Se non ho parlato, ne fu causa il non essere stato io chiamato dal presidente. Intanto resta confermato che io era iscritto regolarmente sul registro del segretario e che era presente alla seduta di ieri, ma che il segretario, certamente per un'ommissione involontaria, tralasciò il mio nome nell'elenco degli iscritti passato al presidente.

Non ho altro da aggiungere; avendo io soltanto in animo di giustificare me stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Debbo fare una preghiera alla Camera, ed ai miei colleghi in ispecie che si erano iscritti, e che non poterono parlare ieri nella discussione generale, nella quale era venuto anche a me il desiderio di parlare, di voler chiudere quest'incidente e voler venire ad una conclusione. E la conclusione sarebbe...

PRESIDENTE. Di stare sempre alla Camera. (*Si ride*)

LOVITO. La conclusione sarebbe di appellarsi all'indulgenza della Presidenza e della Camera, acciocchè tutto quello che non si è potuto dire nella discussione generale (*Oh! oh!*), fosse tollerato nella discussione degli articoli. (*Movimenti diversi*)

Io credo che questo farà bene alla legge, e sarà anche desiderato dall'onorevole presidente.

Questa è la conclusione pratica alla quale si può venire: epperò prego la Camera di voler chiudere l'incidente.

PRESIDENTE. Ad ogni modo il presidente sa di aver fatto il suo dovere. Tra la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge forestale e l'annuncio della discussione della legge sulla imposta dei fabbricati passarono tre quarti d'ora. Intanto io devo una preghiera ai signori deputati ed è questa: che essi rimangano al loro posto, avvertendoli che io non fo gentilezza a nessuno. Chi non è presente, io lo ritengo come non faciente parte della Camera al momento della discussione. Io non posso aspettare nessuno, perchè dalle due in poi sto al mio posto.

Dopo ciò domando se s'intenda approvare il processo verbale di cui fu data lettura.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi,

(È approvato.)

Si dà lettura del sunto delle petizioni ultimamente giunte alla Camera.

MORPURGO, segretario. (Legge)

1495. Vari fabbricatori industriali in ferro del circondario di Lecco, rassegnano alla Camera copia d'una memoria da essi inoltrata al ministro delle finanze in merito alle tariffe daziarie, affinchè nella rinnovazione dei trattati commerciali si provveda alla modificazione delle attuali tariffe tanto dannose all'industria del ferro in Italia.

1496. Gli scrivani straordinari presso le intendenze di finanza di Pavia e di Alessandria chiedono, che nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili venga introdotta una disposizione per cui siano essi ammessi agli esami prescritti per la carriera d'ordine nell'amministrazione finanziaria con dispensa dalla licenza liceale o tecnica, non che dell'età e celibato, come già praticossi per gli scrivani dell'amministrazione centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MARTELLI. Siccome la petizione 1495 si annette ad una questione importantissima, che dovrà venire in discussione per i trattati commerciali coll'estero, così ho chiesto la parola soltanto perchè la Camera voglia dichiarare l'urgenza per quella petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli domanda che la petizione numero 1495 sia dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è approvata.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ponsiglioni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PONSIGLIONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo al dazio d'esportazione sulle ossa, corna, ecc. proposto dall'onorevole Bartani Agostino. (*V. Stampato, n° 37-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole Balegno di recarsi anch'egli alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BALEGNO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sul nuovo riparto di spese per l'anno corrente sul bilancio della guerra. (*V. Stampato, numero 79-A.*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

PRESIDENTE. Questa relazione sarà pure stampata e distribuita.

Essendo nell'Au'a gli onorevoli Campostrini e Di Baucina li invito a giurare.

(I deputati Campostrini e Di Baucina giurano.)

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO FAMBRI ED ALTRI SULLA RIAMMISSIONE DI ALCUNI UFFICIALI A GODERE DEI BENEFIZI DELLA LEGGE 20 APRILE 1865.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Fambri ed altri per la riammissione in tempo degli ufficiali ed assimilati dell'esercito e dell'armata a godere dei benefici della legge 20 aprile 1865, n° 2247.

Se ne dà lettura:

« Art. 1. Coloro i quali alla promulgazione della legge 20 aprile 1865, n° 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, come ufficiali effettivi od assimilati e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 di detta legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefici, purchè la Commissione creata con regio decreto 1° novembre 1870 non siasi già pronunciata negativamente sui loro titoli.

« Art. 2. È stabilito il limite di 6 mesi dalla promulgazione di questa legge alla presentazione delle domande e dei documenti giustificativi per parte degli interessati o di quei superstiti ai quali il loro riconoscimento avrebbe dato titolo a pensione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fambri.

FAMBRI. Come la Camera vedrà a suo tempo, il progetto di legge che ho l'onore di proporre e che raccomando ai miei colleghi è al disopra di ogni partito. Essendo infatti firmato da deputati appartenenti a tutte le parti della Camera, esso non ha per questo rispetto bisogno di essere difeso contro nessuna specie di prevenzioni partigiane.

Verrò al mio soggetto senza rifare la storia della legge della quale chi volesse conoscere per filo e per segno i precedenti morali e parlamentari non avrebbe che a leggere un documento stampato negli atti della Camera (numero 126-A), colla data 4 giugno 1872.

Nemmeno io vorrò ricordare alla Camera, per dare autorità alle mie ragioni e simpatie al progetto di legge, le generose parole di un antico collega del quale l'alto patriottismo ed i grandissimi meriti sono sempre presenti all'animo di noi tutti, voglio dire del tanto caro e rimpianto generale Govone.

L'egregio collega nostro il Boselli nella importantissima relazione presentata su questo progetto

di legge in una precedente Sessione ne definì perfettamente lo scopo, dicendo che era una riparazione in favore di coloro che non avevano profittato dei benefici della legge, perchè trovatisi nella impossibilità di poterlo fare.

Infatti chi potrebbe attribuire ad altro che ad impossibilità materiale il non avere un ufficiale presentato in tempo i loro documenti? Si capisce la parola debitore moroso. Essa è disgraziatamente la cosa più naturale del mondo, ma un creditore volontariamente moroso sarebbe un nemico di se stesso, un'antinomia, una parola proprio vuota di senso, segnatamente a questi lumi di luna e nella classe più povera del mondo, quella di ufficiali pressochè tutti inferiori. Una volta che essi non avevano dall'applicazione di questa legge se non a sperare dei vantaggi e degli onori, vale a dire l'accertamento e la ricompensa dei loro servigi, è evidente che, se l'hanno lasciata cadere a vuoto, e non hanno presentato a tempo i loro documenti, si trovavano in una assoluta impossibilità di farlo. E questa impossibilità così facile a dedursi *a priori* è poi dimostrata con fatti nella relazione che ho avuto l'onore di presentare alla Camera nel 1872.

Non presentarono i documenti in tempo utile coloro i quali o erano assenti per motivo di servizio e si trovavano in parte remota del regno, dove non era giunta la notizia della votazione di quella legge e della nomina della Commissione, oppure, anche avutala, erano obbligati o dal loro servizio o dalla loro povertà a rimanere sul luogo e non potevano mettersi in viaggio, e correre per l'Italia a cercare chi sa dove le persone di loro conoscenza, le quali attestassero i loro servigi colla autorità naturalmente voluta dal legislatore.

Non presentarono i documenti coloro che erano emigrati (e qui ci ho il caso preciso citatomi da uno dei miei onorevoli colleghi) i quali, lontani da ogni pratica e conoscenza, sprovveduti i più, e partiti lasciando le carte gelose negli angoli più riposti della propria casa o dell'altrui, od affidate a persone rimaste, non potevano certamente nè andarle a rintracciare da sè, nè compromettere chi avesse dovuto farlo per loro, sotto gli occhi sospettosi delle vecchie polizie.

Vi è citato pure qualche caso anco a più notevole d'impossibilità. Ci furono per esempio, due ufficiali i quali, quando venne promulgata la legge della seconda proroga, si trovavano all'ospedale feriti nelle fazioni contro il brigantaggio.

Uno di questi è morto, e la questione è finita, perchè è morto celibe. L'altro rimase otto mesi all'ospedale militare. Uscitone, si è procurato bensì i documenti, ma oramai non era più in tempo; cosic-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

chè quest'uomo, che avrebbe ottenuto ogni cosa, se fosse rimasto in una buona guarnigione da passar-sela a suo grand'agio, o a passeggiare in aspettativa, per avere reso a suo gran costo dei nuovi servizi alla patria, si trovò privato del vantaggio stabilito per gli antichi.

Io non conosco nulla di più contraddittorio, od assurdo di tutto ciò. Del resto, o signori, lo scopo di questa legge non ha soltanto un'importanza obbiettiva di moralità e di giustizia, ma subbiettiva di serietà e di coerenza per noi.

La Camera dei deputati ha votato pochi mesi or sono una legge per la reintegrazione dei gradi militari e l'ammissione alla pensione di tutti coloro i quali avevano prestati i loro servizi militari nel 1848 e nel 1849, e per motivi politici avevano perduta o sciupata una carriera già avviata.

Ora, o signori, se la Camera ha provveduto per quelli che hanno servito in quel periodo, e che, sia pure indipendentemente dalla loro volontà, non hanno risposto ai nuovi e più seri appelli della nazione, a più forte ragione essa deve provvedere alla sorte di coloro i quali hanno risposto a tutti quegli appelli, e si trovano, o tuttora nell'esercito, o fuori da ben poco tempo per incapacità materiale di ulteriore servizio.

Se non che, o signori, ciò che io vi ho provato finora (che è davvero un quattro e quattro otto) non è il nodo della questione, nè il punto vero che si abbia a controbattere perchè sia accettato il provvedimento.

L'ostacolo opposto finora alla votazione di questa legge, fu sempre economico, e non morale o giuridico; che certo non potrebbe venire in testa a nessuno di applicare una sanzione così terribile come l'abbandonare alla miseria delle persone le quali, quand'anche fossero colpevoli di qualche cosa, non sarebbero che di negligenza e non già verso il paese, ma verso se stesse.

Gli ostacoli addensatisi sempre contro questa legge non sono che di natura economica. Da moltissimi, a proposito di essa, mi si è domandato non già che diritti abbiano cotesti disgraziati, ma quanti sieno. Il che vuol dire che, se il compimento del dovere morale e politico si può fare a buon mercato tanto meglio, e ci sono disposti, ma, se invece costa un po' caro, un po' salato, allora pare loro bella l'idea di approfittare della prescrizione e dichiararli decaduti.

Siccome però la cosa è tutt'altro che nuova così nella citata nobilissima relazione del 28 giugno 1874, l'onorevole Boselli, da uomo pratico come è, ha risposto ai più feroci economisti in modo da provare loro che si trattava di un falso allarme.

Vi è una legge importante all'ordine del giorno, ed io non abuserò troppo lungamente della bontà della Camera, che mi onora di così benevola attenzione.

Chi per altro volesse avere una idea dell'onere che potrebbe venire alle finanze dello Stato dall'applicazione di questa legge non ha che a consultare il citato documento, nel quale l'onorevole Boselli in quattro lunghe colonne esaminò la questione da questo lato mortificante, se vogliamo, ma pur troppo di grande importanza parlamentare.

È già da oltre un mese che questa proposta di legge è all'ordine del giorno senza che per circostanze indipendenti dalla mia volontà fosse potuta svolgersi. I giornali le hanno data la massima pubblicità.

Ebbene, o signori, quantunque io appartenga molto pronunziatamente alla minoranza della Camera, non ci avendo nulla di personale cogli onorevoli colleghi che la pensano in differente maniera, mi ci trovo spesso in mezzo, li sento, ci ragiono insieme, non ignoro insomma nulla di ciò che possa in qualche guisa riferirsi a cose le quali, come questa, manchino affatto di colore politico.

Ebbene, o signori, nelle due parti della Camera, fra tutti i deputati presenti, non ebbi notizia che di quattro domande d'interessati giunte in proposito. Un così scarso numero di persone che si rivolgono per questo ai deputati prova evidentemente che il totale di coloro, cui si applicherebbe la legge, è oramai ben ristretto.

Ma c'è un'altra ragione anche più concludente.

Quando altre volte si presentò alla Camera questo disegno di legge, comparve nella relazione del proponente un documento che proveniva dal Ministero della guerra, ed era quindi ufficiale. Era il quadro numerico degli ufficiali dell'esercito, i quali avevano cominciato la loro carriera militare sotto i Governi provvisorii stabilitisi in Italia nel 1848 e nel 1849.

Erano fra tutti 624. Ora, da particolari informazioni, riguardo alle quali l'onorevole ministro della guerra non avrà, penso, gran che a rettificare, risulterebbero un quattrocento coloro cui sarebbe stata già riconosciuta politica e perciò sanata l'interruzione di servizio. Resterebbero 224 persone soltanto. Fra queste un numero ragguardevole avrà presentati indarno i suoi titoli non essendo stato il servizio bene accertato, oppure anche accertato, ma non trovato tale da renderle capaci del beneficio della legge, come sarebbe pegli ufficiali non brevettati o semplicemente di guardia nazionale.....

Non è troppo il supporre che nel numero di 224 le ripulse c'entrino per la metà. Ed eccoci ad un centi-

naio dal quale resterebbero a dedurre i morti che dal 1859 a tutto oggi, sotto l'azione deleteria di tanti disagi e di sì lunghi sconforti, non possono certo esser pochi. Alla quarantina non credo possibile che ci si arrivi.

Ella è pertanto a così buon mercato, o signori, la giustizia che io vi domando che l'avarizia stessa non troverebbe che valesse la pena di armarsi per combattermi contro. Ma io ho detto evidentemente troppo a dire quaranta. Se a questi chiari di luna, con questa foga di chiedere sempre, solo 4 si sono fatti vivi e rivolti ai nostri colleghi, vuol dire che io ho ecceduto d'assai nella congettura. Non è affatto possibile che il solo decimo del totale si sia rivolto ai deputati del rispettivo collegio, mentre si sa che per lo meno tre quarti dei postulanti sogliono assediare noi altri, e l'ufficio postale della Camera ne sa qualche cosa.

Detto questo, aggiungo alcune parole per ribattere un'altra obbiezione altra volta fatta da molti che non ci hanno di certo pensato ben sopra. Sta bene, dicono, che sia ristretto il numero di coloro che hanno ancora diritto, ma rimangono sempre molti coloro i quali con la loro importunità riusciranno a carpire certificati e testimonianze ed ingrosseranno fuor di misura il numero dei postulanti da voi calcolato.

Cotesto non è più possibile.

La conseguenza dell'adozione di ogni legge simile a quella che io ho l'onore di proporvi non è altro che la seguente: Coloro che hanno meno diritti a far valere sono sempre i primi ad avere in pronto dei documenti per presentarli e vedere se ci sia caso di farli valere. Tutta questa gente che uccella a pensioni e gradi è sempre nella capitale ed ha il suo quartiere generale nella birreria più vicina al Ministero, sul quale fonda le sue speranze, quando non si trovi già nell'anticamera del ministro stesso per essere introdotta o coglierlo al varco nel passaggio.

Da questa gente o vi siete difesi per lo passato avendo respinte le loro istanze, e non se ne parla più, perchè l'ultima parte dell'articolo I ve ne libera totalmente, dappoichè in esso si dice che « saranno ammessi, ecc., purchè la Commissione creata con regio decreto 1° novembre 1870 non siasi già pronunziata negativamente, » o non vi siete difesi ed essi ebbero già il fatto loro, e si pappano quel po' che hanno potuto strappare assistendo colla maggiore indifferenza del mondo all'esito di questa legge che non li riguarda più.

Quelli pertanto, o signori, i quali non hanno ancora fatto valere i loro titoli, sono quelli che ne hanno, senza dubbio, il maggiore diritto, sono

quelli che non ebbero mezzo nè tempo di pensare a sè finchè restavano loro la gioventù e le forze di servire il paese. Sono quelli infine che fecero di più e non chiesero mai nulla, per quell'oblio di sè che è il difetto delle loro qualità, come suol dirsi, e del quale ora, negli anni più tardi, i dolori e i bisogni li fanno da ultimo pur troppo accorti.

Essi furono crudeli verso se stessi e verso le loro famiglie, per essere pii verso la patria.

Io non credo di avere bisogno di fare un lungo appello al patriottismo dei miei colleghi per indurli a prendere in benevola considerazione questo progetto di legge, che non è altro che un lasciar passare la volontà del Parlamento anche attraverso alla barriera di una non meno crudele che indebita prescrizione di tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la guerra ha facoltà di parlare.

MEZZACAPÒ, ministro per la guerra. Le ragioni che muovono l'onorevole deputato Fambri a proporre il suo progetto di legge, sono commendevolissime e tali che non le potrei combattere.

Credo benissimo che i motivi per i quali questi individui non hanno presentato le loro domande a tempo, siano quegli stessi accennati dall'onorevole Fambri, e credo del pari fare opera buona accettando la presa in considerazione di questa sua proposta.

In quanto a tutta quella discussione, a cui potrebbe dar luogo, non è ora il momento di poterla determinare e di preoccuparsene.

Quando sarà il caso di discutere, allora esamineremo la portata di questa legge e vedremo quali temperamenti debbano prendersi perchè nella sua applicazione sia conforme a giustizia e agli intendimenti stessi dell'onorevole proponente.

FAMBRI. Non mi resta che a ringraziare l'onorevole ministro della guerra, raccomandando il progetto alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge proposto dagli onorevoli Fambri, Cavalletto ed altri nostri colleghi.

Coloro che sono d'avviso che questo progetto di legge debba essere preso in considerazione sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

PROSEGUIMENTO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI D'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazione delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Domando all'onorevole relatore se la Commissione si è messa, e come, d'accordo con l'onorevole ministro.

PLEBANO, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera il risultato della discussione che la Commissione ha avuto con l'onorevole ministro delle finanze, intorno alla questione cui diede luogo ieri l'articolo 6 della legge in esame.

Come la Camera ricorderà, la vertenza consisteva in questo: secondo le disposizioni che reggono attualmente l'accertamento del reddito dei fabbricati, ogniquale volta l'agente delle imposte fa una modificazione alla dichiarazione del reddito presentato dal contribuente, è obbligato a notificargli questa modificazione, affinché il contribuente possa, nei modi e nei termini della legge, far valere le sue ragioni e produrre le sue difese.

Questo è il sistema che vige attualmente per virtù della legge del 1865 e delle leggi successivamente emanate.

Nel progetto ministeriale che sta ora in discussione si era fatta una grave variazione a questo sistema. Il progetto ministeriale, accostandosi in certo qual modo al concetto catastale, aveva in questa parte seguito un tal poco il procedimento che si suole seguire negli accertamenti prettamente catastali, e si accontentava che l'agente delle imposte, anziché notificare individualmente a ciascun interessato la modificazione del reddito operato dall'agenzia, formasse di tutte le modificazioni, anzi di tutti i redditi dei fabbricati di ciascun comune una tabella, e la pubblicasse, perchè ciascuno che vi avesse interesse potesse andarla a vedere, e fare in seguito, occorrendo, la sua difesa.

La Commissione, preoccupandosi grandemente della necessità, che in materia d'imposta sia aperto il più largo adito possibile al contribuente per far valere le sue ragioni; preoccupandosi della necessità che non avvenga che un contribuente possa mai vedere aumentata la sua quota senza sapere donde questo aumento provenga, era venuta in questo concetto, che, cioè, pur mantenendosi il sistema della tabella voluto dal Governo, sistema che è certamente di grandissimo vantaggio nello scopo della perequazione dell'imposta in tutto il comune, si mantenessero altresì le notificazioni individuali, che deve ora l'agente delle imposte fare a ciascun contribuente, ogniquale volta avvenga che egli modifichi il suo reddito.

È codesto l'oggetto del dissenso che verteva tra la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze, e sul quale, come è noto alla Camera, ieri si discusse.

Oggi la Commissione ebbe, come era stabilito,

l'onore di avere un convegno con l'onorevole ministro, per esaminare tale questione; e l'onorevole ministro, persuadendosi esso pure della convenienza che a ciascun contribuente sia aperto largo adito a fare la sua difesa, entrò molto lealmente nel concetto della Commissione.

D'altra parte però la Commissione, non poteva dimenticare che vi è pure un altro non meno grave interesse da tutelare, l'interesse cioè dell'amministrazione; e che è necessario fare in modo che queste operazioni di accertamento, le quali sono abbastanza lunghe, gravi e complicate, non venissero più del dovere protratte, sicchè avesse ad andarvi alterato il naturale andamento dell'applicazione della imposta.

Quindi, partendo da questi concetti e, facendosi una mutua concessione, l'onorevole ministro accettò il concetto fondamentale della Commissione, cioè che a ciascun contribuente sia fatta notificazione individuale delle variazioni portate al suo reddito, e che da questa notificazione individuale solo parta il termine entro il quale è dato al contribuente di far valere le sue difese. Il concetto quindi della Commissione è, come la Camera vede, perfettamente ammesso.

Però la Commissione non ha potuto a meno di preoccuparsi delle giuste osservazioni messe avanti dall'onorevole ministro, il quale temeva che con queste notificazioni individuali, e coi termini che erano stabiliti dalla Commissione, si andasse assai in lungo, e fosse impedita l'applicazione della imposta nel periodo di tempo che è necessario essa avvenga. Per questa considerazione la Commissione ha da parte sua accettato una restrizione del termine indicato nell'articolo 6, dimodochè invece che il tempo che ha ciascun contribuente per fare le sue difese, secondo il primo concetto della Commissione, era di 30 giorni, ora non sarebbe più che di venti. Ma questo tempo decorrerebbe sempre, come dissi, dal giorno in cui è fatta la notificazione.

Pare alla Commissione che con ciò l'interesse del contribuente sia ampiamente assicurato, e che nel tempo stesso l'amministrazione non sia incagliata nei suoi procedimenti.

In conseguenza di questo concetto, l'articolo 6 della Commissione sarebbe modificato nel modo che ho l'onore di leggere:

« Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

« Entro il termine di venti giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta... »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Dal banco della Commissione. Personale.

PLEBANO, relatore. Mi si suggerisce l'aggiunta di una parola, che sembra possa giovare a schiarire meglio il concetto, e che perciò io non ho difficoltà di accettare.

Si direbbe: « Entro il termine di venti giorni da quello in cui tale notificazione personale fu a ciascun possessore fatta... »

INDELLI. È un pleonasma.

PLEBANO, relatore. Ma se anche è un pleonasma, non guasta.

PRESIDENTE. Non faccia dialoghi, onorevole Plebano, parli alla Camera.

PLEBANO, relatore. Ha ragione, onorevole presidente. Ma mi si osservava che questa aggiunta era un pleonasma, ed io notava che, anche essendo un pleonasma, non guasta, perchè serve a spiegare sempre meglio il concetto di questa notificazione individuale, che per la Commissione è questione essenzialissima. Quindi la seconda parte dell'articolo sarebbe modificata in questi termini:

« Entro il termine di venti giorni da quello in cui tale notificazione personale fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio. »

DEPRETIS, ministro per le finanze. Domando la parola.

PLEBANO, relatore. Dopo ciò io non ho altro da aggiungere, se non pregare la Camera a voler accettare l'articolo che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo come fu concordato dalla Commissione e dal Ministero:

« Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

« Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio. »

Poi continua l'articolo com'è nel progetto ministeriale.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò brevi parole sull'accordo che si è stabilito tra il Ministero e la Commissione.

Il concetto dominante nelle riforme delle leggi di imposta dev'essere la perequazione. Perciò anche in questa legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati, come in quella della ricchezza mobile, il

Ministero si è attenuto a quel sistema che permette lo studio comparativo delle rendite tassabili dei vari contribuenti. Ed al fine di fare questo studio comparativo con maggiore sicurezza è necessario di procedere per classificazioni, e di avere in un dato momento tutte le tabelle dei redditi consegnati e rettificati; affinché le Commissioni comunali o consorziali possano fare questo studio d'insieme.

In questa vista il Ministero ha creduto che bastassero le disposizioni del progetto di legge a garanzia dei contribuenti, tanto più che, col mezzo di queste disposizioni, i contribuenti (cosa nuova, che non c'era prima) hanno già allestiti, per dir così, gli elementi grafici sui quali devono fare le loro denunzie.

Colle altre disposizioni contenute nel progetto il Ministero credeva dunque che le garanzie date ai contribuenti fossero sufficienti: tuttavia, siccome io riconosco l'utilità di quest'avviso preventivo dato ai contribuenti, quando si tratta di variare il reddito da loro consegnato, affinché vi sia il contraddittorio fra il fisco ed il contribuente, in questa specie di giudizio per la determinazione dell'imposta, era lontanissimo dal mio pensiero il concetto di togliere o di scemare queste garanzie: io anzi credeva che le garanzie date colle disposizioni della legge fossero per lo meno equipollenti.

Eravi poi una difficoltà, la difficoltà del tempo. Perchè, se si procedesse come pel passato, questo studio comparativo sarebbe impossibile. Tanto è vero, o signori, che, nel fatto, l'ultima revisione dell'imposta sui fabbricati, che si fece in forza della legge del 1870, non solo non si è potuta compiere come si era divisato, ma ha durato tre o quattro anni. Ed i contribuenti i cui redditi non poterono essere accertati che tardivamente vennero poi compresi nei ruoli suppletivi, ed obbligati a pagare tutto il cumulo dell'imposta di diversi anni durante i quali l'operazione non si era compiuta, con grave loro incomodo e con danno delle finanze.

Mi pareva dunque nell'interesse di tutti, della finanza e dei contribuenti, che l'operazione fosse possibilmente rapida. Quindi io esposi quelle difficoltà di tempo alla Commissione, la quale ebbe la compiacenza di capacitarsene, e di aderire alla mia idea. E, siccome tolta di mezzo la difficoltà del tempo, nessun ostacolo può esservi per concedere ai contribuenti quelle stesse garanzie che la legge attuale loro concede, per mia parte non ho avuto alcuna difficoltà di aderire alla proposta della Commissione.

Io non ho che un'ultima osservazione da fare, ed è sull'aggiunta della parola *personale*.

Voci dal banco della Commissione. È levata.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

MINISTRO PER LE FINANZE. Se è tolta, non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Dopo la pace felicemente conclusa tra il Ministero e la Commissione, restano a me poche parole da dire.

La questione della notificazione per me era una cosa importantissima. E la ragione io la trovavo ancora nei fatti compiuti. Mancando questa notificazione, e per un certo spirito che io non qualifico, si erano verificate queste sproporzioni nel prodotto dell'accertamento della tassa: Genova pagava per aliquota di abitanti 3 62, Firenze 3 91, Milano 3 84, Palermo 2 72, Roma 5 81, Torino 3 16, Venezia 4 28, Napoli 6 51. Io ho voluto mettere in confronto tutte le grandi provincie le quali sono press'a poco in una condizione simile.

E da questo che cosa è risultato? Che Napoli ha pagato e paga un terzo di più a fronte delle altre città. Ora, siccome non è giustizia che se Napoli deve pagare 6 51, le altre non debbano pagare lo stesso, io sono ridotto a credere che tutto questo abbia potuto avvenire appunto per quella tale mancanza di notificazione da parte dell'agente finanziario. Avendo adesso il Ministero acconsentito a che queste notificazioni si facciano, ciascuno può guardare il fatto suo. Però questo non toglie che io debba fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze perchè tenga conto di ciò che adesso ho rilevato, e dica qualche parola su questo punto, cioè che procuri che gli agenti finanziari trattino egualmente tutte le parti d'Italia, perchè, come debbono essere comuni i pesi, così debbono esserlo pure i benefici.

Ecco ciò che io volevo dire all'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io spero che l'onorevole Sorrentino avrà voluto indirizzarmi questa interrogazione, così, per avere la soddisfazione di sentirsi a dar ragione.

Ma può dubitare che non ci sia simile intenzione da parte del Ministero?

SORRENTINO. No certo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che i suoi atti e fors'anche quelli che sono più contestati non abbiano mai lasciato adito a questi dubbi.

In questo stesso progetto di legge, io feci sentire la mia propensione al sistema catastale che procede per medie e dietro esami molto più accurati di quelli che per avventura non siano stati seguiti per

lo passato col metodo approvato dalla legge del 1865; questo concetto, onorevole Sorrentino, non è ispirato da altro sentimento che quello di esaminare ed accertare con tutta la cura e la giustizia le imposte e le rendite che ne sono la base in tutte le parti d'Italia in modo che queste imposte siano perquisite.

Del resto, onorevole Sorrentino, se noi vogliamo andare ad esaminare queste tabelle sulle quali egli fece i suoi rilievi troveremo ben altre differenze nella tassa dei fabbricati ed anche in quella dei terreni più gravi di quelle che egli ha ricordato. Fra le nostre città, capoluoghi di provincia che sono le principali dello Stato, ella troverà delle differenze, nella sola sovrimposta comunale, che vanno dall'1 al 50, onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Questa è un'altra cosa. Qui non ci entra il Governo.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'entra però il legislatore, onorevole Sorrentino, perchè questo è un argomento sul quale il legislatore deve portare tutta la sua attenzione. Stia sicuro, onorevole Sorrentino, che in questa parte spero che il Ministero non si esporrà ad esser fatto segno ai rimproveri suoi.

SORRENTINO. Io non ho rimproverato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per l'avvenire. Non dico ora.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Zeppa.

ZEPPA. Io prendo la parola per una semplice osservazione al secondo comma di questo articolo, ove è detto che i ricorsi si presentano all'agente, al quale però, nei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco.

Mi è occorso di vedere più volte nell'imposta di ricchezza mobile che i reclami sono rimasti tardivi, non per colpa del contribuente, ma appunto per questo mezzo di trasmissione.

E siccome l'articolo della legge per la ricchezza mobile è anche più preciso di questo, ad evitare gli inconvenienti che si sono già verificati, io vorrei proporre quest'altra redazione:

« I ricorsi si presentano all'agente, però, per i fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono presentare al sindaco. » Intendendo con questa dicitura che, quando il contribuente ha presentato il ricorso, non debba poi esser tenuto responsabile di un ritardo che possa venire per parte del sindaco o per parte anche dell'ufficio comunale. Mi pare che con ciò si eviterebbe l'inconveniente che ho lamentato; poichè potendo rimanere tardivo il ricorso per colpa non del contribuente, perchè dovrebbe egli subirne le conseguenze? Io ricordo alla Camera che ciò avviene bene spesso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

anche pella ricchezza mobile, e quindi la pregherei di accettare questa mia modificazione.

BORDONARO. La benevolenza o, per meglio dire, l'arrendevolezza colla quale il Ministero ha consentito all'emendamento della Giunta relativamente alla notificazione individuale al proprietario, mi anima a rivolgergli una preghiera; che sarebbe quella di mantenere il termine di 30 giorni invece di 20. E questa preghiera io gliela rivolgo in considerazione particolarmente delle condizioni poco felici di quelle popolazioni delle quali io rappresento una parte.

L'onorevole ministro disse precisamente: a me preme di avere il lavoro di accertamento fatto contemporaneamente ed uniformemente, perchè io intendo dai risultati di questo lavoro fare i miei calcoli comparativi e procedere all'applicazione sollecita della tassa. L'onorevole ministro, al quale sta a cuore la perequazione del sistema, non può certamente volerlo senza la perequazione delle condizioni economiche, là ove deve funzionare, e quando ci sono provincie dove abbiamo capoluoghi di circondario i quali non sono collegati in nessun modo coi propri comuni, nè per vie ferrate o rotabili, nè per canali ed altro, io domando se sia sufficiente il termine di 20 giorni o non si debba estenderlo a trenta.

Un'altra considerazione che mi spinge a chiedere questo favore, si è la molteplicità delle disposizioni che si riferiscono alla materia dei fabbricati la cui cognizione è comune a pochi. Io ho fatto un sunto di tutto ciò che fino ad ora vige intorno alla legislazione dei fabbricati, e se la Camera vuole accordarmi un momento di attenzione rasseggerò per sommi capi quali e quante sono queste disposizioni: legge 26 gennaio 1865; legge 11 agosto e decreto 28 agosto 1870, il quale cita la legge 14 gennaio 1864; il decreto legislativo 28 giugno 1866, due del 28 maggio 1867 pertanto i numeri 3717, 3719, più i decreti 13 febbraio 1868, 7 luglio 1868, 26 luglio 1868, 11 agosto 1870, e poi la legge 26 giugno 1873, poi il decreto 31 agosto 1873, e finalmente il decreto 9 agosto 1874, senza contare la legge che stiamo votando.

Ora, per quanta scienza potesse supporre in tutti i contribuenti, è impossibile che la maggior parte di essi conoscano il contenuto di questa farragine di leggi, e senza ingannarmi potrei dire che molti fra di noi le ignorino.

Ora, come volete che un proprietario, il quale ha la sventura di risiedere lontano del comune dove si trovano i suoi beni, ed a cui non può accedere per mancanza di strade, possa in soli venti giorni ri-

conoscere le variazioni che fossero portate nelle tabelle, e provvedere secondo i casi, reclamando?

Per queste considerazioni io quindi pregherei la Commissione e il ministro a fare una eccezione per talune provincie le quali si trovano in questa disgraziata condizione; che se questo non potesse consentire, allarghi la misura per tutti, così nessuno si troverà a disagio.

Concludo quindi pregando l'onorevole ministro di mantenere il termine di 30 giorni già proposto dalla Commissione, invece di quello di 20 testè concordato.

MELCHIORRE. Io, compiacendomi dell'accordo intervenuto tra l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore della Commissione, debbo esternare ancora qualche dubbio intorno alla locuzione adoperata rispetto all'intimazione da farsi ai possessori di fondi urbani. Si è detto che la notificazione debba essere individuale.

Ora intorno alla intelligenza di queste parole ho alcuni dubbi, e presentandoli all'onorevole relatore della Commissione, vorrei fossero dissipati con una sua dichiarazione esplicita e chiara.

Qui bisogna guardare ai contribuenti possessori che non hanno il domicilio effettivo nel luogo ove posseggono i fabbricati da tassarsi.

Ora, io domando all'onorevole relatore della Commissione: questa notificazione individuale si fa dove esiste il fabbricato, o dove il possessore proprietario del fondo ha il suo domicilio?

Può avvenire il seguente caso, che un agente sbadato e negligente non trasmetta e curi la notificazione individuale all'interessato, che il messo del comune ritenga nelle sue mani l'atto notificativo da consegnarsi al possessore del fondo, il quale abbia il domicilio reale ed effettivo in un comune molto lontano, del che parmi che avesse parlato ancora l'onorevole Bordonaro, e che in conseguenza di tali fatti, scorra il tempo utile ai ricorsi, e il contribuente si trovi nella dura necessità di pagare una imposta eccessiva ed ingiusta. Ora, in tal caso, questa notificazione individuale, se dovesse nell'applicazione farsi nel modo che da me si è detto, sarebbe frustranea, non sarebbe raggiunto lo scopo della garanzia che si è voluto accordare al possessore, a cui importa di avere conoscenza della notificazione delle modificazioni fatte dall'agente delle imposte dirette a tempo opportuno o nel termine di legge.

Quindi io crederei che la notificazione individuale debba farsi nel domicilio effettivo ove si trova il possessore e proprietario del fondo urbano dei cui redditi si fa l'accertamento. E per tale modo soltanto la garanzia sarà effettiva, sarà efficace, e garantiremo effettivamente i diritti dei possessori di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

fabbricati, in questa revisione che forse importa una nuova tassazione.

Io spero che le dichiarazioni che saranno fatte dall'onorevole relatore saranno nette abbastanza sì per escludere i dubbi da me elevati, sì per allontanare gli arbitrii ai quali facilmente si abbandonano gli agenti delle imposte dirette sia per la quantità o molteplicità del lavoro, sia per negligenza. E spesso le conseguenze di questi arbitrii vengono poi a piombare addosso ai poveri contribuenti, che si trovano nella impossibilità di reclamare pel decorrimento del termine; e costretti perciò a pagare imposte non discusse, se ne dolgono, considerandole eccessive ed ingiuste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dilegenti.

DILEGENTI. Io mi permetterò di presentare alcune osservazioni all'onorevole ministro delle finanze, e di fargli una raccomandazione.

Io credo che questa revisione darà luogo a molti ricorsi, perchè in essa si dovranno necessariamente correggere delle tassazioni esorbitanti ed ingiuste a cui si è addivenuto nella revisione del 1871; e le quali avvennero in special modo là dove la fiscalità si può esercitare più facilmente su larga scala, ossia nei piccoli centri urbani, dove manca generalmente la rendita locativa certa e sovrabbonda la rendita locativa presunta.

Io credo che l'amministrazione finanziaria oggi avrà dei criteri direttivi più miti di quello che non fossero in passato, ma in ogni modo giova ricordare che questi ricorsi meritano un'accoglienza benigna, mentre queste tassazioni esorbitanti si possono facilmente provare.

Io faccio notare che nella revisione del 1871 l'enorme aumento di oltre 55 milioni di rendita imponibile che risultò sui precedenti accertamenti dei fabbricati, si ritrasse per la massima parte da quelle provincie in cui mancano le grandi città, in cui per conseguenza sovrabbondano le rendite dei piccoli centri urbani o delle case sparse per la campagna.

Infatti trovo che l'aumento per sole 14,154,925 60 provenne dalle otto provincie che hanno grandi città, le quali naturalmente danno esse sole il contingente maggiore di coteste provincie. E queste provincie avevano prima della revisione del 1871 una rendita imponibile di 122,212,758 62. Dunque l'accento dell'imponibile in seguito alla revisione del 1871 fu per esse di appena 11 50 per cento. Il resto dell'aumento dei 55 milioni fu somministrato dalle altre provincie in cui, come ho detto, sovrabbondano i piccoli centri che avevano una rendita imponibile di 150,679,954. Però l'aumento in coteste provincie fu di oltre il 36 per cento.

Questi risultati mi porterebbero a dubitare delle ancora rosee previsioni che ho udito sull'aumento che potrà venire all'erario da questa revisione. Perciocchè, essendosi ottenuti vantaggi così cospicui nelle revisioni precedenti, non credo che possa restare un gran margine per un aumento ulteriore.

Ma io, discutendosi un articolo che tratta della sola procedura dei ricorsi, non voglio entrare nell'esame di calcoli e di previsioni che riconosco del resto essere fatti da persone più competenti e più versate di me nell'amministrazione. Quello però che forse non fu apprezzato in cotesti calcoli si è che, nei luoghi che ho indicato, l'aumento esorbitante che fu procacciato, come ho detto, nella revisione del 1871, non si fondò sopra alcun giusto criterio, ma fu dovuto unicamente all'abuso delle facoltà sancite dalla legge del 26 gennaio 1865, sempre in vigore in questa materia, e piuttosto rinforzata da quella dell'11 agosto 1870, fu dovuto insomma a un eccesso di fiscalità. E i contribuenti dovettero subire questi esorbitanti aumenti, perchè le garanzie, che accordano specialmente ai contribuenti non facoltosi le leggi vigenti, non sono pur troppo abbondanti.

Infatti si sa che le Commissioni sono composte, nella loro maggioranza, di elementi a nomina governativa. È vero che il contribuente il quale non ottenne ragione da queste Commissioni, aveva aperto l'adito ai tribunali; ma ognuno sa che il ricorso ai tribunali non si può facilmente sperimentare dai contribuenti dei piccoli centri, i quali o hanno degli stabili di poco valore, e per conseguenza non varrebbe la pena di ricorrere ad un mezzo tanto dispendioso, oppure ne sono assolutamente impediti dalle loro ristrette condizioni economiche.

Adunque io credo che, segnatamente nelle provincie dirò così, rurali, che ebbero nella revisione del 1871 agenti troppo zelanti, si darà luogo a un gran numero di ricorsi, perchè, per le ragioni che ho detto, in coteste provincie, la determinazione della tassa dipende principalmente dal criterio degli agenti, ed è questo forse un difetto della legge. Infatti i primi accertamenti sono fatti per cura esclusiva degli agenti. E questi essendo stati anche stimolati con qualche circolare o qualche promessa, che forse non fu troppo regolare, è naturale che si siano lasciati trasportare dal loro zelo, e abbiano commesso gravissimi errori. Ognuno sa poi quanto grave sia il lavoro delle agenzie delle tasse, dove si tratta di esaminare 10, 20 mila accertamenti, avendo a lottare contro ogni sorta di difficoltà. Quindi allo stimolo fiscale si aggiunse talvolta anche il difetto delle necessarie cognizioni locali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Io non voglio insistere maggiormente in questa raccomandazione. Se avessi parlato nella discussione generale, mi sarei dilungato assai più, ed avrei forse dimostrato che queste considerazioni dovevano necessariamente influire sull'intero spirito della legge.

Ma, al punto a cui sono le cose, forse non mi rimane altro che esprimere la speranza che il ministro, il quale probabilmente non ignora le lagnanze che pur furono fatte all'epoca della passata revisione, e che furono riprodotte anche dalla stampa di tutti i colori, dalla stessa stampa ministeriale, oggi d'opposizione, terrà conto di questi fatti, e provvederà perchè questa volta la revisione non abbia un così odioso carattere fiscale, e perchè giustizia sia fatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. L'onorevole Zeppa propone in sostanza che la consegna del ricorso fatta dal contribuente al sindaco sia sufficiente perchè possa intendersi che il contribuente ha a quel momento compiuto a quanto, occorrendo, gli spetta. Vuole cioè che il sindaco non sia in questa circostanza un semplice organo di trasmissione.

Io credo che questa modificazione che propone l'onorevole Zeppa possa accettarsi, in cui pare che la Commissione...

MINISTRO PER LE FINANZE. È inutile.

PLEBANO relatore... non dovrebbe avere difficoltà di accettarla. In sostanza forse il concetto stesso dell'onorevole Zeppa già si trova nell'articolo in discussione nel quale è detto:

« I ricorsi si presentano all'agente; al quale però pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco. »

Per cui potrebbe bastare a soddisfare il desiderio dell'onorevole Zeppa il cambiare le parole « trasmettere per mezzo del sindaco » in queste altre: « consegnare al sindaco » perchè con la parola *trasmettere* pare che si voglia fare del sindaco un semplice organo di trasmissione; sicchè il ricorso non possa ancora dirsi arrivato in porto finchè non è giunto nelle mani dell'agente delle imposte.

Mi pare che in questa maniera, il desiderio dell'onorevole Zeppa possa essere soddisfatto, e che in questo modo si faciliti anche ai contribuenti il mezzo di far valere le loro ragioni.

PISSAVINI. (Della Commissione) E se il sindaco non lo trasmettesse?

PLEBANO, relatore. Qualcheduno dei membri della Commissione solleva un dubbio, e dice: se il sindaco non trasmettesse questo ricorso?

È certo che questo sarebbe un inconveniente, un pericolo, ma d'altra parte bisogna pure facilitare, per quanto è possibile, ai contribuenti il mezzo di fare le loro difese; e ciò tanto più di fronte all'osservazione che faceva l'onorevole Bordonaro, il quale non si contentava dei 20 giorni che abbiamo stabilito per fare i ricorsi, appunto mettendo avanti le gravi difficoltà di comunicazione che vi sono in talune parti del regno, in aggiunta alle difficoltà di altra specie che incontrano i contribuenti nella farragine di disposizioni legislative e regolamentarie che reggono l'imposta.

Di fronte alle difficoltà di comunicazioni che pur troppo realmente esistono in molte parti del regno, io trovo che la facilitazione che verrebbe dalla proposta dell'onorevole Zeppa giunga opportuna.

È vero che c'è il pericolo che il sindaco non trasmetta puntualmente questi ricorsi; ma c'è anche il mezzo di fare che il sindaco, che poi per una parte è anche ufficiale pubblico, adempia al suo dovere.

E con ciò io intenderei di rispondere indirettamente anche l'onorevole Bordonaro, il quale chiedo che sia mantenuto il termine dei 30 giorni invece dei 20 da noi proposti. Io prego l'onorevole Bordonaro a considerare, che se certo prima di ogni altra cosa va tenuto in conto l'interesse dei contribuenti, va pure considerato il bisogno dell'amministrazione; è pur necessità suprema che queste operazioni di accertamento dei redditi non sieno fatte in modo da intralciare l'andamento normale dell'amministrazione stessa.

Ora quando noi prendiamo ad esaminare le innumerevoli operazioni che si debbono fare, prima di arrivare a determinare il reddito da iscriversi sul ruolo, dobbiamo persuaderci facilmente che non bisogna essere troppo larghi nei termini, altrimenti andremo all'infinito.

Pare a me che con la facilitazione proposta dall'onorevole Zeppa il termine di venti giorni sia largamente sufficiente, perchè ciascun contribuente possa aver mezzo di far valere le sue ragioni.

Aggiungerò ora una parola di risposta all'onorevole Melchiorre il quale si rivolse in modo speciale al relatore della Commissione, chiedendo una qualche dichiarazione circa al modo con cui sono fatte le notificazioni ai contribuenti. Io su questo ho poco da dire, perchè ci sono disposizioni che regolano abbastanza dettagliatamente la materia. L'articolo 29 del decreto 9 agosto 1874, che modifica in parte il regolamento del 1870, vigente per l'imposta sui fabbricati, stabilisce quanto vado a leggere: « La notificazione di cui sopra è fatta dall'inserviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona... »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

A me pare che questa disposizione si presta a tutti i casi possibili. Io non saprei immaginare un caso a cui non fosse con ciò provveduto per quanto è umanamente possibile. Con ciò è dato mezzo a che il contribuente abbia in ogni circostanza conoscenza delle modificazioni che l'agente delle imposte reca alla sua dichiarazione.

Mi parrebbe quindi che su questo tema non ci fosse aggiunta da fare, e che dovessimo contentarci delle disposizioni chiare che sono in vigore.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Diligenti, osserverò francamente che, se ho bene inteso, non riguardano il merito della legge in esame, nè quindi il relatore. Risponderà quindi, ove lo creda, l'onorevole ministro delle finanze. Io direi soltanto sembrarmi che col meccanismo di accertamento che è stabilito dalla legge, i contribuenti abbiano tutti i mezzi possibili perchè, se mai avvenga (cosa che è possibile, perchè anche gli agenti delle imposte sono uomini), se mai avvenga che un agente delle imposte faccia tassazioni esagerate od in altro modo manchi al suo dovere, il contribuente possa, ove il voglia, far valere le sue ragioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal dire una parola all'onorevole Zeppa.

Io credo che la sua aggiunta, mel perdoni l'onorevole relatore, sia perfettamente inutile. Essa è già compresa nello spirito e nella lettera dell'attuale legge e del regolamento in vigore. Quando la legge dice ad un cittadino: voi trasmetterete il vostro reclamo, la vostra scheda, per mezzo del sindaco, il cittadino che ha rimesso la sua scheda al sindaco è sollevato da ogni responsabilità. Che cosa può avvenire? Che il sindaco la dimentichi. Ebbene il sindaco è responsabile. Il cittadino ha diritto di ottenere dal sindaco la ricevuta del suo reclamo, e questo è il titolo che lo salva da ogni responsabilità.

Le disposizioni del regolamento come sono riguardo alle schede?

« Le schede, si dice, riempite a norma degli articoli precedenti, devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all'ufficio comunale entro un termine che è qui indicato. Il rinvio fatto per la posta gode della franchigia. »

Vede che spirito largo domina in questa parte della legge.

Poi si aggiunse:

« Chi consegna la scheda all'agenzia delle imposte o all'ufficio comunale ha diritto di averne una ricevuta staccata da un registro a matrice. »

Quando il contribuente abbia questa ricevuta, io credo, che nessuno può ritenarlo *in mora* nel fare la sua denuncia. « Il sindaco, dice pure il

regolamento, invia settimanalmente all'agente le schede rimesse all'ufficio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune; » noto che il sindaco è una di quelle autorità che sono dalla legge incaricate di rappresentare l'ufficio fiscale amministrativo nella liquidazione delle rendite su cui poi deve colpire la tassa.

Lo stesso può dirsi dei ricorsi. All'articolo 31 è detta la stessa cosa dei reclami prodotti:

« Se è richiesto dagli interessati, vi si dice, sarà rilasciata ricevuta staccandola dal registro a matrice. »

Dunque, in forza di queste disposizioni di legge e del regolamento, chi rimette il ricorso alle autorità comunali, e se ne fa staccare ricevuta dal registro a matrice, è garantito che non decorre a suo danno alcuna perenzione di termini, perchè egli ha adempiuto agli obblighi che sono stabiliti tassativamente dalla legge.

Ora dirò qualche cosa all'onorevole Diligenti.

Egli ricordò l'ultima revisione dei fabbricati, rammentò l'eccessivo rigore fiscale, ed aggiunse che in seguito a quella revisione si sono accertate le rendite dei caseggiati in misura eccessiva.

Questo è uno dei motivi per cui la revisione, che del resto è nella natura della legge, sarà utile; ed è anche necessaria. Guai se in questa sorta di tasse, come in quella della ricchezza mobile, non vi fossero le revisioni.

Dunque, noi otterremo lo scopo a cui mira l'onorevole Diligenti. Egli teme poi lo spirito fiscale degli agenti.

Il Governo non ha intenzione di emettere alcuna di quelle circolari indicate dall'onorevole Diligenti, per stimolare gli agenti ai rigori fiscali. Le circolari fatte finora dal Governo sono state in un senso diametralmente contrario; e possiamo forse essere accusati di eccessiva mitezza, non di troppa severità. Se è vero che dal Governo prendono norma gli agenti, l'influsso del Governo sull'opera degli agenti, si assicuri l'onorevole Diligenti, sarà tutto informato a spirito di giustizia.

Ma vi ha qualche cosa di più che ci conforta a sperare che la prossima revisione sarà migliore delle precedenti, che però io non voglio giudicare severamente. E ciò pel sistema che prevale in questo schema di legge, di procedere col mezzo di comparazioni sopra tabelle nelle quali saranno registrati i redditi dei fabbricati minutamente descritti, per ciascun comune; questo sistema, dico, gioverà alla perequazione dell'imposta, e impedirà quelle disuguaglianze che sono invece la conseguenza degli esami individuali e separati.

Io non posso promettere di più.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

L'onorevole Diligenti gli teme che le rosee previsioni, come egli le chiama, da me fatte, non si verifichino; io invece ho una convinzione diversa. In questi ultimi quattro anni, indipendentemente dalla revisione generale, la quale ha dato un aumento nella rendita imponibile di una somma, che non è poi molto importante, giacchè si limita a 27 milioni, ogni anno abbiamo vista questa somma andare gradatamente aumentando, e ciò non per altro che per una revisione più diligente dei fabbricati sfuggiti all'imposta, revisione che ebbe per base il lavoro di catastazione ordinato nel 1870.

Fu principalmente coll'aiuto di questi dati che si è potuto accrescere l'imponibile di una somma di 4,500,000 lire.

L'onorevole Diligenti teme che si troveranno dei contribuenti troppo aggravati, e che si dovrà diminuire la tassa. Io ho degli argomenti molto seri per credere il contrario. Senza toccare le cifre ed entrare nell'argomento sul quale ha parlato l'onorevole mio amico Sorrentino, io potrei mettere sotto gli occhi della Camera dei dati abbastanza conclusivi intorno alla sperequazione attuale della imposta. Io ebbi dalla direzione generale delle imposte dirette un prospetto dal quale risulta che in non pochi comuni dello Stato, se confrontiamo il numero delle camere che furono consegnate nell'ultima revisione e il numero delle camere che poi furono rilevate in seguito alla formazione del catasto dei fabbricati, si sono trovate delle differenze che sopra un numero abbastanza importante di comuni, riescono ad una media in più del 18 per cento. E questa, ripeto, è la media, mentre ci sono dei casi in cui la differenza sale al 30, al 40 per cento e va più oltre.

Perciò io prego l'onorevole Diligenti di due cose: primieramente, di persuadersi che il Governo è alieno da qualunque spirito fiscale e vedrà di trasfondere questa sua maniera di pensare e di agire anche nell'animo degli agenti che da lui dipendono; in secondo luogo, di permettere al ministro di rimanere ancora per un poco, e fino a dimostrazione contraria, nelle rosee sue previsioni.

LOVITO. Quello che intendevo di dire io in risposta all'onorevole mio amico Melchiorre è stato già detto dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole relatore della Commissione. All'onorevole Melchiorre io vorrei aggiungere una considerazione ed è questa, che molte volte uno stabile appartenente ad una persona che non ha domicilio nel comune dove lo stabile è situato si trova in caseggiati posti nel circolo di un'altra agenzia, ed allora poi la trasmissione degli avvisi può arrecare un

ritardo nocivo al contribuente stesso che egli vuol tutelare.

D'altronde, siccome è un metodo già stabilito ed entrato oramai nelle abitudini, perchè è una cosa prevista nell'articolo 29 del regolamento 1870, che ha letto l'onorevole Plebano, io vorrei pregare i miei amici a non porre in questione quel poco che ci è di buono nelle pratiche dell'accertamento relativo all'imposta sui fabbricati.

All'onorevole Zeppa ha risposto benissimo l'onorevole presidente del Consiglio ammettendo che sia materia più di regolamento che di legge.

Ed anche qui, poichè le disposizioni e le pratiche non sono biasimevoli, lasciamole come sono. Che se qualche inconveniente si verificò per l'applicazione del regolamento, che ha forza di legge, può ripetersi anche nel caso in cui la proposta Zeppa fosse inserita nella legge, e che è d'altronde nell'articolo 31 del regolamento, il quale suona così:

« I reclami devono essere individuali, redatti su carta bollata da 50 centesimi (pur troppo!), ed essere presentati o fatti presentare all'agente o al sindaco entro 20 giorni dalla consegna dell'avviso (Modulo H), poichè i moduli assorbono tutto l'alfabeto. »

Dopo che il contribuente ha adempiuto all'obbligo di presentare al sindaco il suo reclamo, io credo che egli non possa essere reputato negligente, nè passibile d'alcuna pena per contravvenzione alla legge dell'imposta che si discute.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Melchiorre, ma lo avverto che su questo articolo ha già parlato, e due volte non si può parlare.

MELCHIORRE. Permetta che io ringrazi e ragioni il ringraziamento. (*ilarità*) Non rientro nella discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Badi a non rientrare nella discussione generale. Ella era presente. (*ilarità*)

MELCHIORRE. Comincio dall'onorevole Lovito, compiacendomi con lui che, nell'assumere la difesa delle idee svolte dall'onorevole relatore della Commissione, abbia già dato il suo assentimento al presente progetto di legge. E quindi, coll'autorità delle sue convinzioni, io credo saprà guadagnare i voti di molti che parevano titubanti ed incerti. Ed è questo un fatto prezioso, di cui bisogna prendere nota.

Rispondo poi all'onorevole relatore della Commissione, prima ringraziandolo di avermi ricordato il regolamento del 9 agosto 1874, che io in verità non ignoravo, e poi osservandogli che, in conseguenza degli effetti da questo regolamento prodotti, mi era indotto a chiedere i dovuti chiarimenti, perchè fossero deleguate quelle dubbiezze che nell'a-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

nimo mio sorgevano considerando queste parole : notificazione individuale.

Ma io ripeto all'onorevole relatore della Commissione : di chi è il regolamento ? È opera del potere esecutivo. Il regolamento del 9 agosto 1874 sarà ritenuto e continuato ad essere osservato dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze ? E chi ce lo accerta ? Ma se la Commissione stessa ci ha detto : il Governo del Re, all'articolo 12, provvederà con decreto reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, ella ebbe facoltà di parlare per una semplice dichiarazione e suscita fatti personali. (*ilarità*)

MELCHIORRE. Mi rivolgo all'onorevole ministro delle finanze, ed oso pregarlo nel caso che occorra, cerchi di perfezionare il regolamento del 1874, rispetto alle notificazioni, dappoichè le opere umane si perfezionano ogni giorno.

Infine dirò che se le mie osservazioni si stimeranno inutili, avrò se non altro dato alla Camera l'occasione di sapere che l'onorevole Depretis accetta il regolamento del 9 agosto e tutte le conseguenze che ne possono derivare, applicandolo all'esecuzione della legge che ora si discute.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare per un fatto personale. Lo indichi.

LOVITO. L'onorevole Melchiorre mi ha attribuita un'autorità di cui io non mi era accorto ; e lo ringrazio dell'apprezzamento che egli fa di me.

Quanto poi a quello che diceva intorno all'uso che avessi fatto di questa autorità, domando mille scuse all'onorevole Melchiorre, se gli dico che è in errore.

Noi, e la Commissione con noi, eravamo in dissenso col ministro ; noi volevamo la notificazione individuale delle rettificazioni e delle iscrizioni di ufficio. Il ministro l'ha assentita ; noi dunque, votando la modificazione dell'articolo 6, proposta dalla Commissione ed assentita dal Ministero, noi votiamo con le nostre opinioni, e per le nostre opinioni, anche votando col ministro.

PLEBANO, relatore. Io aveva accettato l'emendamento dell'onorevole Zeppa perchè mir ricordava bene che più d'una volta era venuta sino alla Commissione centrale la questione se un ricorso che arrivava tardi ad essa, perchè tardi era stato trasmesso dal sindaco, se questo ricorso dovesse considerarsi come presentato in tempo dal contribuente che l'aveva al sindaco consegnato. Ma poichè l'onorevole ministro dichiara che deve intendersi come cosa certa che la consegna del ricorso al sindaco equivale come se fosse consegnato all'agente delle imposte, evidente-

mente la modificazione non avrebbe più ragione d'essere, perchè ci sarebbe già nell'articolo stesso.

Siccome però in cosa di tanta importanza come questa io credo che la chiarezza non sia mai troppa, ritengo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di accettare la modificazione che si dica *possono consegnarsi al sindaco*, perchè dicendo *consegnare* è tolta l'idea che il sindaco non sia che un semplice organo di trasmissione : con queste parole si attua precisamente il concetto che ha nelle sue dichiarazioni spiegato l'onorevole ministro, e si toglie il pericolo di qualche equivoco.

Devo rispondere una parola all'onorevole Melchiorre, il quale, a proposito del regolamento da me citato, diceva : questo regolamento è fatto dal Governo, ed il Governo domani lo può cambiare. Io mi permetterò di osservargli che l'articolo 29 del regolamento del 1874, che ho avuto l'onore di citare, è, nella parte che ho letto, la letterale trascrizione d'un identico articolo del regolamento del 1870.

Il regolamento del 1870, precisamente nella parte che riguarda il procedimento, è fatto in virtù di poteri eccezionali, in virtù dell'articolo 10 d'una legge del 1870, che dava al Governo la facoltà di stabilire i modi ed i termini del procedimento per l'imposta sui fabbricati, coordinandolo col procedimento per l'imposta di ricchezza mobile. Quindi le modalità del procedimento stabilite dall'articolo che ho ricordato sono in sostanza modalità che hanno radice nella legge.

ZEPPA. Dopo le parole dell'onorevole relatore, io credo che l'onorevole presidente del Consiglio non deve avere difficoltà ad accettare la proposta da me fatta, perchè si tratta di maggiore chiarezza. Non so quali danni possono derivare quando s'introducesse quella modificazione.

L'onorevole presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, ella ha già parlato in questa discussione, ed il regolamento prescrive che non si possa parlare più d'una volta sulla stessa materia. Io credeva che volesse fare soltanto una dichiarazione ; ma siccome vedo che ella nuovamente discute, non posso mantenerle la parola.

L'onorevole Di Masino ha facoltà di parlare.

DI MASINO. Io vorrei dare uno schiarimento all'onorevole Sorrentino, il quale, desumendo dai dati presentatici nell'accurata relazione dell'onorevole Plebano, alcune cifre, veniva a fare il confronto fra le somme pagate attualmente da alcune provincie ; e rilevando da esse come vi fossero delle differenze abbastanza sensibili, riteneva che per alcune gli agenti fossero stati alquanto rigorosi, dal che conseguirebbe che per altre furono più miti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Tanto più io credo di dover dare questo schiarimento all'onorevole Sorrentino inquantochè non ho inteso che l'onorevole ministro presidente del Consiglio, nè il relatore della Commissione lo abbiano fatto; anzi l'onorevole presidente del Consiglio ne avrebbe tratto ragione per giustificare le armi che egli desiderava che avessero gli agenti, onde il loro zelo e l'opera loro avessero tutto quel valore che egli giustamente desidera che abbiano.

Questo schiarimento consiste in ciò che le differenze che risultano dal confronto fra ciò che è assegnato ad ogni abitante della provincia di Napoli, per esempio, e quello che è assegnato ad ogni abitante della provincia di Milano, di Firenze, o di Torino, la quale risulterebbe come la meno tassata, si spiega in gran parte per la differenza che esiste tra la popolazione urbana e la popolazione rurale in queste provincie. È chiaro che tanto maggiore è la proporzione che vi sia in una provincia dei fabbricati urbani sui rurali; tanto maggiore deve risultarne la quota d'imposta per questa provincia.

Così, per esempio, parlando della provincia di Torino, la popolazione urbana in questa provincia non ascende che la quinta parte dell'intera popolazione, è naturale che minore sia la sua quota d'imposta per abitante.

Una prova maggiore di questo fatto riscontrasi nella provincia di Livorno, la quale comparisce per avere una quota d'imposta superiore a tutte le altre. Ciò avviene precisamente perchè nella provincia di Livorno la popolazione urbana costituisce per gran parte la popolazione della provincia.

Sono persuaso e convinto che la popolazione di Napoli paga quanto deve pagare e non contesto quelle altre deduzioni che crede trarre l'onorevole Sorrentino a suo riguardo. Non ho voluto rilevare questo fatto per inferirne che gli agenti delle imposte di Napoli sono stati troppo tolleranti, ma perchè le deduzioni fatte dall'onorevole Sorrentino potrebbero tornar di danno ad altre provincie, quando si volessero fare in altro senso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Zeppa di non credermi ostinato, massimamente dopo le prove di condiscendenza da me date e delle quali si è fatto espositore l'onorevole relatore.

Lo prego pure di fermare la sua attenzione sul concetto delle parole che egli vorrebbe fare cambiare.

La legge dice: i ricorsi (e quel che si dice dei ricorsi, può dirsi d'altri atti), i ricorsi si possono trasmettere per mezzo del sindaco. Egli vorrebbe che si dicesse: i ricorsi si possono presentare al sindaco.

Ebbene quest'ultima formola non sarebbe così concreta, così comprensiva, e non avrebbe un ca-

rattere legislativamente così corretto come la prima, la quale implica la facoltà nel contribuente di rimettere il suo ricorso al sindaco, e l'obbligo al sindaco di trasmettere il ricorso agli agenti delle tasse. Ora, siccome nelle leggi bisogna essere parchi di parole, perchè le troppe parole hanno ordinariamente per effetto di renderle oscure anche quando mirano a chiarirle, perciò prego l'onorevole Zeppa di accettare la mia dichiarazione, che ripeto. Quando un contribuente consegnerà, nel termine fissato dalla legge e dai regolamenti e nel senso di questo articolo, il suo ricorso al sindaco, si considererà che l'abbia consegnato agli agenti delle tasse.

Pregherei l'onorevole Plebano di volere in questa questioncina accostarsi al Ministero, ed accettare la doppia significazione che ho data a queste parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro per le quali resta ben stabilito che il consegnare il ricorso al sindaco è per il contribuente la cosa stessa ed identica, come consegnarlo all'agente delle imposte, sacrificando un pochino al un desiderio di maggior chiarezza che mi pareva si potesse soddisfare, non ho difficoltà di non insistere ad accettare l'articolo qual è.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo emendamento?

PLEBANO, relatore. Sì.

ZEPPA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro delle finanze, io pure dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 6 come fu modificato dal Ministero d'accordo con la Commissione.

Avverto che l'onorevole Bordonaro propone un emendamento: là, dove si parla del termine, egli vuole che, invece « di 20 giorni, » si dica « di 30. »

Onorevole Bordonaro, insiste?

BORDONARO. Io non ho il coraggio d'insistere sull'emendamento che aveva proposto, dopochè l'onorevole ministro non si è neppur degnato di una risposta. Poichè lo si vuole, io ritiro il mio emendamento, e mi rimetto alle dichiarazioni già da me fatte nell'interesse del paese che rappresento più particolarmente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Bordonaro ad iscusarmi se ho dimenticato le sue parole: ci sono tanti oratori a cui bisogna rispondere che non è meraviglia se qualche volta avviene che se ne dimentichi alcuno.

Del resto, a me pareva che gli avesse già risposto il relatore, e sull'argomento principale della sua proposta e sulla conservazione del termine di

30 giorni stato proposto dalla Commissione, io mi era spiegato abbastanza per far persuaso l'onorevole Bordonaro che non avrei potuto consentire ad una variazione. Il termine fissato è proprio l'ultimo limite a cui ho potuto discendere nell'interesse dei contribuenti e del buon assetto della tassa.

Io potrei dare alla Camera le spiegazioni che ho già date alla Commissione, e fare la cronologia di tutte le scadenze che per compiere le diverse operazioni si verificheranno; da queste scadenze risulta che, senza una grandissima energia da parte dell'amministrazione, non si potrà riuscire a fare i ruoli per la riscossione delle imposte nel 1879.

PRESIDENTE. Dopo ciò, metto ai voti l'articolo 6 come fu modificato dal Ministero e concordato...

SORRENTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione: l'avverto però che ha già parlato due volte.

SORRENTINO. Non era presente quando l'onorevole Di Masino ha contestato le cifre che ho esposto, ed il ragionamento che ho fatto per le diverse provincie; a me pare che abbia detto che, siccome la provincia di Napoli ha meno popolazione rurale e le altre provincie ne hanno di più, resta spiegata questa differenza che c'è di un terzo fra le altre sei grandi provincie e la provincia di Napoli.

PISSAVINI. Lasciamo le questioni regionali.

SORRENTINO. Questo criterio non è esatto perchè io non credo che la provincia di Napoli abbia una popolazione rurale assai minore di quella che abbia la provincia di Firenze, la provincia di Genova, quella di Torino.

Ad ogni modo se l'onorevole Di Masino fa il confronto di quello che si paga a Napoli per ciascun vano, vedrà che, facendo il confronto delle sole città e non delle provincie, Torino paga 90 e Napoli 112 per ciascun vano.

Le pigioni poi si pagano molto meno a Napoli di quello che non si paghino a Milano, a Roma, a Torino.

Vede bene dunque l'onorevole Di Masino che la mia osservazione era giusta.

Se potrà essere una buona considerazione quella dell'onorevole Di Masino, non è però esattissimo ciò che ha osservato.

Quindi rimane sempre la mia raccomandazione al Ministero perchè nel dare le disposizioni si diano con quel sentimento di giustizia che è necessario.

Siccome io chiedo che tutti quanti siano uguali di fronte alla legge e che i tributi si paghino ugualmente da tutti, così l'onorevole Di Masino non troverà strana la mia replica alla sua osservazione.

DI MASINO. Mi rincresce che l'onorevole Sorren-

tino non fosse presente alla Camera quando ho dato uno schiarimento, che mi è parso necessario di dare precisamente a lui, ed ho spiegato le ragioni per le quali davo questo schiarimento. Non essendo stato presente in quel momento alla Camera egli potrà leggere nel rendiconto le mie parole.

Io sono persuaso che la Camera non desideri che si prolunghi questa discussione di confronti. I fatti sono come risultano e gli agenti delle tasse possono poi esaminarli desumendoli dalla condizione vera e reale delle cose.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 6 come fu concordato fra il Ministero e la Commissione.

Ne do lettura:

« Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

« Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

« I ricorsi si presentano all'agente; al quale però, nei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

NICOTERA, ministro per l'interno. Mi dispiace di far sospendere, anche per un momento la discussione di questa legge, ma la Camera comprenderà che non essendomi trovato nell'Aula al principio della seduta, io ho il dovere di rettificare talune inesattezze nelle quali è caduto l'onorevole Cavallotti.

L'onorevole Cavallotti prendendo la parola sul processo verbale, è rientrato nella questione sollevata ieri in occasione della sua interpellanza ed ha creduto di scorgere nelle mie parole talune allusione a lui ed ai suoi amici, che m'accusano; poichè per verità, se io avessi detto che l'onorevole Cavallotti ed i suoi amici professano opinioni internazionaliste, avrei commesso non solo una inesattezza, ma qualche cosa di più; un atto sconveniente verso dei deputati.

Io ho il dovere di rispettare tutti i deputati, ed ho il dovere di credere che quando si siede in questa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Aula, non si professino opinioni diverse o contrarie di quelle che si sono giurate; quindi non poteva attribuire all'onorevole Cavallotti, all'onorevole Bertani ed all'onorevole Bovic, opinioni che sono assolutamente contrarie alle disposizioni del nostro Statuto.

Io invece rispondendo, e rilevando una frase dell'onorevole Bertani che si riferiva a temi scientifici, dichiarava che secondo me, quei temi scientifici di cui parlava l'onorevole Bertani, per fortuna, non trovavano molti seguaci in Italia.

Con questo io non intendeva affermare che l'onorevole Bertani e l'onorevole Cavallotti fossero professori di quei temi scientifici.

L'onorevole Cavallotti poi giudica dal suo punto di vista le mie opinioni, e non le trova accettabili.

In quanto a ciò io nulla ho da osservare. Anzi sono lieto che l'onorevole Cavallotti non trovi accettabili le mie opinioni; poichè, se egli le accettasse, non crederei di adempiere strettamente al mio dovere.

CAVALLOTTI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Cavallotti professa delle opinioni politiche che io non professo. L'onorevole Cavallotti crede che si possa governare con certi mezzi che io credo trarrebbero non alla rovina, ma in gravi imbarazzi il paese. Io sono lieto anzi che l'onorevole Cavallotti non divida e non approvi le mie opinioni.

Però l'onorevole Cavallotti non si è fermato a dichiarare che egli non divide le mie opinioni. Egli ha creduto, che queste mie opinioni fossero condannate dal presidente del Consiglio e dal mio collega il ministro di grazia e giustizia. Se questa affermazione dell'onorevole Cavallotti fosse vera, la cosa sarebbe realmente grave. E siccome il giuoco si presta alle interpretazioni, e si prende occasione da tutto per malignare e per cercare di diminuire la forza e l'autorità del Governo (non dall'onorevole Cavallotti, ma da chi è fuori di quest'Aula, e si ricorre perfino alle più basse calunnie per cercare di togliere autorità e forza al Governo o a qualcuno dei suoi membri), così credo utile di dichiarare che la disposizione, in forza della quale si sono sciolte le associazioni internazionaliste, ha avuto tutto il pieno consenso, tutta la piena approvazione dell'onorevole presidente del Consiglio, del ministro di grazia e giustizia e di tutto il Gabinetto, niuno dei suoi membri eccettuato.

Spero che questa dichiarazione persuaderà l'onorevole Cavallotti che l'atto col quale si sciolgono le associazioni internazionaliste non è un atto che appartiene esclusivamente al ministro dell'interno, ma a tutto il Gabinetto.

CAVALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non gliela posso accordare: ella imprenderebbe una nuova discussione, onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI. Non una discussione, ma un fatto personale ed evidente. Se poi si vuole lasciar parlare solo il ministro, e non me, è un altro paio di maniche.

PRESIDENTE. Oh! questo mai! Se vi è il fatto personale, parli pure; ma sempre nei limiti del fatto personale.

CAVALLOTTI. Mi limiterò al fatto personale. La Camera ne giudicherà.

PRESIDENTE. Va bene, va bene. Parli, onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI. Mi permettano l'onorevole presidente e la Camera, che io ripigli una parola che è sfuggita forse nel calore dell'improvvisazione all'onorevole ministro dell'interno.

Mi è parso di udire la parola *calunnia*.

Voci. Non a lei.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non a lei; io lo so a chi la dirigo, è fuori di quest'Aula.

CAVALLOTTI. Dunque, se questa parola non fu diretta a me, tanto meglio: risparmio di strada, perchè certe parole a me non arrivano.

PRESIDENTE. E non le potevano arrivare, onorevole Cavallotti; imperocchè, se il ministro avesse diretta una parola sconveniente ad un deputato, io l'avrei chiamato all'ordine. (*Bene!*)

CAVALLOTTI. Grazie. Messo in chiaro ciò, io ringrazio l'onorevole ministro dell'interno di avere rilevato le mie osservazioni di oggi circa le sue parole in risposta all'onorevole Bertani. Io però, badi, non dissi che egli avesse formulato nettamente, precisamente un'accusa d'internazionalismo. L'onorevole presidente che mi ha ascoltato, sa che io dissi, e lo provai citando le parole dette dall'onorevole ministro, che dal complesso di queste parole risultava, se non un'accusa esplicita, certamente un'accusa indiretta di internazionalismo.

Ora sono grato al ministro di avere preso atto delle dichiarazioni mie e di avermi così offerta l'occasione di dichiarare ancora una volta per sempre che noi non siamo qui a difendere teorie internazionaliste; noi siamo qui a difendere il diritto di tutti che si vuol colpire coll'arbitrio, sotto il pretesto ancor più arbitrario di voler colpire una opinione; non siamo qui a mettere a seppellire l'ordine, quest'ordine che vi preme tanto, ma volevamo all'opposto difendere un principio di ordine sacrosanto; e affermare cioè che il Governo non ha diritto di invadere le sfere della giustizia, che è devoluto al potere giudiziario e non al potere esecutivo il diritto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

di giudicare quali associazioni escano e quali non escano dalla legge, e, quali, uscendone incorrano nella privazione della tutela che la legge loro accorda.

E questa opinione, checchè ne dica e ne pensi l'onorevole ministro, non è soltanto un'opinione mia: ma è opinione che io vedo, non gliene rincresco, consegnata dagli Atti del Parlamento e suffragata dall'autorità di voti solenni della Camera; è un'opinione che fu sostenuta con splendide parole nel 1862 dall'onorevole Depretis, e con splendissime parole, nel 1867, dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Esce dal fatto personale, onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI. Permetta. Ora l'onorevole ministro dell'interno mi assicura, ed io gli credo sulla parola, benchè me ne rincresca molto non per me, ma per loro, mi assicura che l'onorevole Depretis e l'onorevole Mancini furono concordi con lui nell'approvare la misura contro le associazioni internazionaliste: questo vuol dire soltanto che cambiano col tempo i saggi i lor consigli. (*ilarità*) Crede avere l'onorevole Nicotera il privilegio di cambiar le opinioni soltanto lui? (*ilarità*)

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, è mio dovere di farle osservare nuovamente che ella esce dal fatto personale. Ella impegna una discussione, a cui la Camera non è preparata, e che non ha permesso di fare.

L'onorevole Quartieri ha facoltà di parlare. (*Movimenti*)

QUARTIERI. Dappoichè fu interrotta la discussione della legge che ci teneva occupati, ho domandato di parlare per dare soltanto una breve spiegazione. Siccome contro il mio solito non mi sono trovato presente, e non ho potuto rispondere all'appello che mi è stato fatto dall'onorevole Bordonaro, mi si permetta che in brevi parole io racconti ciò che ieri avvenne.

Voci. Non occorre.

Altre voci. Parli! parli!

QUARTIERI. Se si crede inutile che io parli, tacerò ben volentieri.

Molte voci. Parli! parli!

QUARTIERI. Ieri all'aprirsi della seduta l'onorevole Bordonaro mi domandò, se io credevo che sarebbe venuto in discussione nella stessa tornata il progetto di legge relativo all'imposta sui fabbricati. Io gli risposi che lo credevo poco probabile. Ma, durante la votazione a squittinio segreto sulla legge forestale, avendo udito che era necessario invertire l'ordine del giorno perchè il ministro dell'interno era trattenuto nel Senato del regno, stimat mio debito di subito andare in traccia dell'onorevole Bor-

donaro a dargliene contezza, affinchè egli potesse prendere a tal uopo quelle disposizioni che avrebbe credute opportune; e lo avvertii che, appena terminata la votazione, sarebbe venuto in discussione il progetto concernente l'imposta sui fabbricati.

Di poi, essendo io stato incaricato dall'egregio presidente di dare lettura alla Camera del disegno di legge dianzi accennato, mandai nuovamente un usciere ad avvertire l'onorevole Bordonaro, che stava per incominciarsene la discussione. Questo è quanto mi credevo in obbligo di dire alla Camera.

PRESIDENTE. Essendo nell'Aula l'onorevole Pellegrino, lo invito a giurare.

(L'onorevole Pellegrino giura.)

Ritorniamo alla legge sui fabbricati: (*Si ride*)

« Art. 7. Per i giudizi relativi all'imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale. »

A questo articolo la Giunta fa il seguente emendamento:

« Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. L'incidente succeduto ieri ha dato luogo a molte accuse e recriminazioni da parte di vari colleghi, ma io non ho inteso raccogliere da nessuno una frase ripetutamente uscita dalle labbra dell'onorevole Sella. Non voglio, nè posso parlare altro che in nome mio, conoscendo che sono sprovvisto di qualsiasi autorità; ma, poichè non fu fatta parola in proposito fin qui, spero sia lecito a me di rilevare l'ingiusta accusa che l'onorevole capo dell'opposizione parlamentare lanciava al partito al quale mi onoro di appartenere. Ed affinchè quella sua accusa non resti senza una parola di protesta, affinchè i futuri studiosi di cose storiche non abbiano a dedurre dal nostro silenzio che noi accettiamo, che almeno io, per la parte che mi riguarda, accetti la posizione fattaci dall'onorevole Sella, cioè che nei giorni che corrono alla scapigliata e alla leggera si votino le leggi di finanza, consenta egli che io gli faccia osservare, con tutto quel rispetto e quella deferenza che come uomo ho per lui, a parte le convinzioni politiche, che egli ha esagerato e rese più fosche le tinte del quadro.

Che cosa voleva che avesse fatto la maggioranza onde la discussione generale si aprisse? Il presidente della Camera era perfettamente nei suoi diritti, e la discussione di oggi l'ha confermato senza che io vi rientri.

Toccava forse a noi che sostenevamo l'insieme

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

della legge di sfondare porte aperte quando nessun oppositore aveva preso la parola? Io credo che meglio che a noi, l'onorevole Sella avrebbe dovuto rivolgere i suoi rimproveri all'opposizione che capitana la quale, per mezzo di qualcuno dei suoi membri, avrebbe potuto e dovuto fermarci, se si vuole ammettere come risulta dal suo concetto, la precipitazione nostra nel votare la legge. E non doveva poi essere difficile a molti di quel partito anche di improvvisare un discorso, e quando ciò non voleva farsi, si poteva bensì domandare la parola per ottenere dalla Camera una qualche sosta.

Molti di noi hanno rimpianto che una discussione generale non abbia avuto luogo ed anch'io, onorevole Sella, mi associo a questi rimpianti, peccchè se fosse succeduta avremmo potuto verificare quali sono le intenzioni della maggioranza in fatto di cose di finanza.

L'onorevole Sella avrebbe potuto riconoscere in tal caso che anche noi non disertiamo la bandiera dei nostri obblighi verso i creditori dello Stato e che sappiamo imporci dei sacrifici pur di vedere il nostro credito rispettato, e il nostro stato finanziario tenuto in seria considerazione.

Però un'altra cosa avrebbe visto altresì l'onorevole Sella, e si è che nel mentre noi accettiamo le leggi d'imposta propositoci dal capo della maggioranza, con animo determinato di migliorare le condizioni finanziarie del nostro paese, e colla lusinga di metterci in condizione di sciogliere, quando che sia, tutti i nostri impegni d'onore, non intendiamo piegarci alle teorie fiscali che ebbero vita per ben 16 anni, e furono la base di tutto il sistema finanziario seguito fino alla data del 18 marzo.

Ma da tutto questo risulta che l'onorevole Sella, con quella abilità massima che lo distingue, sappia cogliere ogni occasione per esagerare i nostri errori, e da un ben lumeggiato contrasto, far riflettere il merito del partito al quale egli appartiene.

Ed io da leale avversario politico ammiro questa grandissima abilità dell'onorevole Sella, e vorrei anzi cheda parte nostra si imitasse con pari abilità. Se ciò facessimo sapremmo mostrarci uniti e compatti; non ci lascieremmo dividere da piccole questioni di dettaglio, le quali in fin dei conti possono sempre aggiustarsi in famiglia; e provvederemmo sempre pria che i consigli ci venissero dall'altra parte della Camera.

E ad eliminare le piccole differenze che possono sorgere dal lato nostro, vorrei si esercitasse una maggiore sorveglianza sopra i redattori delle leggi, affinché fosse evitato tutto ciò che può non sembrare conforme ai principii che abbiamo professato.

SELLA. Ho domandata la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola per un fatto personale. Parlerà a suo tempo.

MORANA. Detto ciò, entro più direttamente nell'argomento.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto non uscirne.

MORANA. Io accetto la correzione, ma in sostanza si era detto che si potesse largheggiare un poco.

PRESIDENTE. Non dalla parte mia. Siamo agli articoli.

MORANA. Entro nell'argomento: e parlando dell'articolo 7, a proposito del quale ho domandato la parola, debbo pregare la Camera di voler consentire che discorra, anche degli articoli 8, 9 ed 11, i quali col 7 sono talmente collegati da non potersi dividere. E così facendo, pare a me che io non farò che seguire le orme indicate nelle relazioni dall'onorevole presidente del Consiglio, e dall'egregio relatore della Commissione.

L'onorevole presidente del Consiglio non ignora quali idee io professi in fatto di competenza giudiziaria, nelle questioni fra l'amministrazione ed i contribuenti. Avendo io avuto l'onore d'avvicinarlo ripetutamente in occasione della compilazione di un'altra legge, ho potuto manifestare questo mio concetto. Io ritengo indispensabile che i cittadini non vengano distolti dai loro giudici naturali, ed ove, per eccezione, si dovessero creare magistrati speciali, questi magistrati debbono in qualche guisa sortire dall'elemento elettivo, anzichè essere l'espressione della volontà del Governo.

Io ho letto con attenzione le ragioni che furono messe avanti dall'onorevole presidente del Consiglio in sostegno dell'articolo 9: però confesso che queste ragioni non mi persuasero punto, ed invece mi convinsero quelle esposte luminosamente dalla Commissione per bocca del suo egregio relatore.

Ritengo adunque che anche nella materia in esame la competenza giudiziaria appartenere debba ai tribunali ordinari.

Partendo da questo concetto io accetto interamente i criteri adottati dalla nostra onorevole Commissione, i quali furono bellamente esposti nella elaborata relazione dell'onorevole Plebano: ed ammessa la soppressione dell'articolo 9, pare a me che quella dell'articolo 7 sia, se non necessaria, utile; laonde non occorra neanche modificarlo così come propone la stessa Commissione.

Dal momento in cui noi ammettessimo che le contestazioni non siano più decise dai Comitati provinciali, ma verrebbero deferite ai tribunali, la Commissione provinciale potrebbe comporsi come è prescritto dalle attuali leggi, tanto più conside-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

rando che le modificazioni introdotte nell'articolo 7 non tendono a turbare per nulla l'equilibrio esistente fra le forze fiscali e quelle elettive.

Se si volesse entrare nel concetto di far prevalere l'elemento elettivo a scapito dell'elemento fiscale, sarei lietissimo, ma mi permetto di far osservare alla Commissione ed all'egregio suo relatore che le modificazioni introdotte non mirano menomamente a tal fine.

Dal momento che l'equilibrio non viene turbato, e dal momento che si ammette il principio di deferire ai tribunali ordinari la cognizione delle controversie, pare a me che si possa benissimo sopprimere interamente l'articolo 7, e lasciare che le Commissioni provinciali si compongano come è prescritto dalle leggi vigenti.

Se l'onorevole ministro per le finanze accogliesse le idee della Commissione, alle quali mi associo, ed accettesse conseguentemente il principio di deferire ai tribunali ordinari il giudizio interno alle contestazioni che possono insorgere tra il fisco e contribuenti, non solo riuscirebbe inutile l'articolo 7 dalla Commissione modificato, ma riuscirebbero inutili altresì gli articoli 8 ed 11, i quali, in dipendenza del nuovo concetto adottato dal ministro delle finanze, servono a stabilire la procedura della Giunta provinciale, elevata a giudice eccezionale per la conoscenza delle contestazioni. Adottata in questo caso la procedura comune, cesserebbe altresì il bisogno di provvedere per le anticipazioni delle spese, imperocchè vi provvederebbero i litiganti stessi, rendendosi attenti e convenuti, e di conseguenza verrebbe a mancare la ragione ispiratrice dell'articolo 11.

Per questi motivi, senza volermi più oltre dilungare, pregherei l'onorevole ministro di accettare il concetto della Commissione, ed ove egli assentisse, farei preghiera alla Commissione ed alla Camera di depennare dalla proposta di legge i quattro articoli da me indicati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella per un fatto personale.

SELLA. Il mio fatto personale credo che sia abbastanza chiaro, perchè io abbia bisogno di spiegarlo lungamente.

L'onorevole Morana si lagnò delle parole che io dissi ieri sul contegno di quella parte della Camera a cui egli appartiene, nella discussione di questa legge.

Inanzitutto vediamo in quali termini ci trovavamo ieri. Un autorevole ed onorevole nostro collega che siede su quei banchi (*Sinistra*) accusava me di conversione, cioè si rallegrava con me della mia conversione. Ma ognuno intenderà che il rallegramento non era altro che un cortese appunto, e per

conseguenza io ho parlato per difendermi. Ma, ripeto, è necessario tener conto delle condizioni in cui ieri eravamo, poichè certe questioni, in dati casi, sono vere questioni relative.

Ieri di che si trattava? Si trattava di questo fatto, cioè che il Ministero non ammetteva che si facesse la notificazione ai contribuenti delle variazioni dei redditi, e dichiarazioni d'ufficio, come la Commissione a lui richiedeva. Io che aveva detto poche parole in appoggio dell'ordine d'idee espresse dalla Commissione, fui accusato di conversione.

Ebbene rifletta l'onorevole Lovito che ciò che proponeva la Commissione non era altro che quello che aveva prescritto altra volta quell'uggioso fiscale che si chiama Sella nel suo regolamento del 1870, relativamente a questa stessa legge sui fabbricati.

Questa era la posizione della questione; la Commissione non chiedeva niente di più di ciò che io mi era permesso di ordinare nel regolamento che ho indicato, valendomi di un articolo di legge, per cui il Parlamento aveva fatto facoltà al potere esecutivo di coordinare fra loro le disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e quelli della ricchezza mobile.

Ecco tutto. Per conseguenza mi era riuscito, un po' duro quel cortese appunto che mi venne fatto dall'onorevole Lovito, e allora io, memore delle terribili lotte passate, per poter cavare un voto intorno a leggi finanziarie, memore delle aspre contese che vi erano punto per punto e per le leggi d'imposta e per la loro applicazione: mi pare che non fossi fuori di strada dicendo che se c'era da rallegrarsi di una conversione (io per parte mia desidero che si faccia meno male che si può ai contribuenti), se io sono disposto ad accettare il complimento che mi venne dall'onorevole Lovito, benchè non fosse opportuno; mi permettevo d'altra parte di pregare i miei onorevoli colleghi, che seggono dall'altra parte della Camera, di accettare anche le mie congratulazioni per la conversione che essi hanno fatto nel modo di votare e discutere le imposte. (*ilarità*)

Non mi pare che ciò dicendo io fossi fuori dei termini ragionevoli, non mi pare di aver fatto cosa che meritasse il rimprovero e le lagnanze che testè ha mosso l'onorevole Morana.

L'onorevole Morana trova una grande abilità nella mia condotta, ma è proprio il caso di dire che ero come l'agnello; anche l'agnello si difende quando è attaccato (*ilarità*); questo e non altro io ho fatto.

Se si trattasse di abilità, dovrei piuttosto ammirare quella dell'onorevole Morana, che ha approfittato dell'occasione per rivolgere un fervorino che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

non sapeva abbisognassero i suoi colleghi, di... ecc., ecc. (*ilarità prolungata*)

In conclusione l'onorevole Morana ha detto che egli non seguiva e non segue le mie teorie fiscali. Abbia pazienza l'onorevole Morana: egli vede la più strana contraddizione nella questione sulla quale ieri mi permisi di intrattenere la Camera; l'onorevole Morana senza volerlo probabilmente non ha fatto altro che seguire le mie teorie fiscali, poichè le ha trovate molto più umane di quelle che erano proposte.

MORANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI ADOLFO. Io veramente avevo chiesto di parlare sulla proposta dell'onorevole Morana.

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha fatto delle osservazioni, non ha fatto alcuna proposta.

SANGUINETTI ADOLFO. Mi pare di avere udito l'onorevole Morana proporre che si sopprimessero gli articoli 7, 9, 10 e 11.

Siccome io propongo due articoli, uno da sostituirsi al 10, l'altro da sostituirsi all'11, qualora la proposta dell'onorevole Morana fosse posta in discussione, mi riservo di parlare a proposito di quell'articolo.

Se la proposta dell'onorevole Morana non fosse messa in discussione, io mi riservo tuttavia di parlare sopra l'articolo 9 per dare ragione dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Va bene, ne parleremo all'articolo 9.

Onorevole Morana, ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MORANA. Io debbo rispondere due parole sole all'onorevole Sella. Prima di tutto gli debbo rammentare che il frizzo mandato all'indirizzo della maggioranza parlamentare, fu ripetuto due volte. Se l'onorevole Sella avrà la bontà di riscontrare il resoconto, vedrà che io non m'inganno.

LOVITO. Domando la parola.

MORANA. Del resto, io che non ho nessuna autorità, non posso rivolgere dei fervorini a nessuno.

Non entro nell'affare della conversione, di cui l'onorevole Sella ci ha parlato, perchè per questa parte c'è il mio amico Lovito che ha già domandata la parola per un fatto personale, e risponderà lui.

Voce. Ce ne sono tanti dei convertiti.

MORANA. In tutti i modi io debbo dire all'onorevole Sella, che egli ci parlò dei tempi mutati, della facilità con cui si votavano le imposte; del modo come si principiavano e si facevano seguire le discussioni, e di tutto questo ci chiamava responsabili.

L'onorevole Sella, pensandovi meglio, riconoscerà

certamente che responsabili di tutto ciò non possiamo essere noi.

Egli si è meravigliato che io abbia parlato di abilità! Ma io, onorevole Sella, ho detto e riconosco senza nessun sottinteso, che la condotta della minoranza in questo momento è abilissima; e poichè quantunque non abbia autorità, non mi si può negare il diritto di dire la mia opinione, dico ai miei amici che sarebbe bene che anche noi serbassimo un contegno abile, anzi tanto abile quanto quello della minoranza consigliata dal suo autorevole capo.

Se poi segue oggi le teorie dell'onorevole Sella, egli è perchè l'onorevole Sella stesso, in qualche maniera, viene alle nostre idee.

Io non sono già fra coloro che hanno biasimato, o che biasimano le imposte o la ragionevolezza di esse; ho sempre sostenuto, dacchè ho l'onore di sedere qui, e sostengo ancora, che i metodi di riscossione erano quelli che ci dividevano, più che altro.

L'onorevole Sella ieri ha riconosciuto che è migliore una legge ispirata a concetti più larghi e meno fiscali; meno vessatoria per i contribuenti, ed io non posso che rallegrarmi con lui, come ha fatto l'onorevole Lovito. Dico dunque: tanto meglio! Ciò significa che l'onorevole Sella vota con noi.

Però non è men vero che all'epoca in cui egli era ministro, le leggi erano fiscali, e l'ultima legge sui fabbricati non prescrisse punto questo modo d'intimare che egli adesso difende.

Egli ieri, con molta abilità, prima che la proposta venisse da questo lato, mise innanzi la sua. (*Segni di denegazione a sinistra*) Tanto meglio! dico io. Quando le cose sono buone, vengano da qualsivoglia parte, io le accetto... (*Mormorio a sinistra*)

Abbiano pazienza e mi permettano. Sento dire che la proposta fu fatta da questi banchi. È verissimo, poichè prima di tutti l'aveva fatta la Commissione; e poscia l'onorevole Lovito ha ragionato in questo senso, se io non vado errato; quindi convingo di avere sbagliato.

L'onorevole Sella trova che oggi, non essendoci più bisogno dei furori fiscali che hanno durato per sedici anni, si abbia a seguire quella via che da noi si vuol battere; e sono lietissimo di vedere che anche in ciò l'onorevole Sella viene insieme con noi per la via da noi prescelta. Ciò vuol dire che egli si è persuaso che noi camminiamo per la strada retta senza piegare nè dal lato dell'erario nè da quello dei contribuenti.

LOVITO. Se la Camera mi permette, poichè l'onorevole Morana ha iniziato un metodo di discussione che io credo molto logico, e che è stato riconosciuto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

tale anche dalla Presidenza e dalla Camera, parlando complessivamente sui quattro articoli, io tratterò al modo stesso l'argomento, e risponderò insieme all'onorevole Sella.

All'onorevole Sella dirò qualche cosa che gli toglierà delle illusioni che egli potesse avere sul nostro conto; poichè egli ieri si rallegrava a volta sua, dopo il rallegramento mio molto sincero, che da questo lato della Camera, con una facilità inusitata a tempo suo, si venisse a discutere e ad accettare le leggi di finanza. A questo proposito io debbo portare le mie speciali riflessioni all'articolo 9.

Che cosa è l'articolo 9?

PRESIDENTE. Non è venuto ancora l'articolo 9; siamo all'articolo 7.

LOVITO. L'articolo 7 è connesso coll'articolo 8 e coll'articolo 9 e di questo ha parlato anche l'onorevole Morana, come ha avvertito l'onorevole presidente, che ha atteso così bene alla discussione. Dunque per sapere che cosa è, bisogna ricordare alla Camera una cosa, che d'altronde sa, il sistema cioè di accertamento per i redditi sui fabbricati.

Il sistema è il medesimo che quello della ricchezza mobile. Infatti: dichiarazione del contribuente: l'agente delle tasse che rettifica, ed iscrive d'ufficio la Commissione comunale composta in maggioranza di elementi eletti dal Governo; sebbene per essere del luogo non è fiscale; e poi la Commissione d'appello che decide definitivamente; salvo le questioni di diritto demandate alla Commissione centrale.

Ora quando un contribuente si trova di aver avuto torto anche dinanzi alla Commissione centrale per l'imponibile del reddito suo, ha diritto di andare dinanzi ai tribunali ordinari dopo il pagamento dell'imposta. E questo è stabilito dalla legge 1865, articolo 16; ed è confermata coll'altra del 1870 all'articolo 8, e poi ripetuto all'articolo 10. Ed io rammento a questo proposito che un tentativo nel 1870 fu fatto per sopprimere l'articolo 16, ed era ministro delle finanze, se non erro, l'onorevole Sella. E ricordo benissimo che l'onorevole Spantigati, da questi banchi, difese con calore la competenza dei tribunali ordinari in materia di controversie che possano sorgere tra il fisco ed il contribuente per l'imposta sui fabbricati.

Ci è una ragione oggi per togliere ai tribunali ordinari codesta competenza? Io non lo credo.

Io non mi fermo a quelle ragioni che sono esposte nella relazione, e che ciascuno avrà giudicate; dico semplicemente che nel primo accertamento, cioè all'epoca del 1865 si sarebbe potuto temere che i giudizi fossero moltissimi...

Al 1870, al tempo della revisione dovevano es-

sere naturalmente scemati di molto da quello che furono nel 1865; ed in questa nuova revisione che avrà luogo nel 1878, è naturale che le contestazioni dovranno essere ancora minori. Di maniera che, anche guardando la questione da questo punto di vista, non ci sarebbe da temere una grande quantità di giudizi che si potessero intavolare tra i contribuenti ed il fisco. Il quale d'altronde, come diceva, per la composizione medesima della Commissione, è garantito a sufficienza. Il voler togliere ai tribunali ordinari la competenza in questa materia per me equivale all'esagerazione di una fiscalità. Esagerazione...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Lovito, questa è una discussione che potremo fare all'articolo 9.

LOVITO. Si è fatta già.

PRESIDENTE. Non si è fatta. L'onorevole Morana l'ha accennata, e nessun altro oratore se ne è occupato. La rifaremo all'articolo 9, e ben vede che allora si farà due volte.

Io la pregava a voler rimandare le sue osservazioni all'articolo 9; ma già le preghiere della Presidenza sono inutili.

Io faceva appello al suo giudizio, ed anche alla sua amicizia, se lo crede.

LOVITO. Le raccomandazioni della Presidenza sono sempre con deferenza ascoltate da me soprattutto, ma poichè la discussione si è intavolata in questo modo, che io non ho approvato fin da principio, ho dovuto ora dire la mia opinione sull'articolo 9, poichè ritengo che tutta la questione si fondi sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Gli articoli 8 e 9 di cui la Commissione chiede la soppressione saranno discussi a loro tempo; ora finiamo la discussione dell'articolo 7.

LOVITO. Permetta che io finisca col rispondere all'onorevole Sella dicendo la ragione per la quale non possiamo accettare l'articolo 9 soppresso dalla Commissione.

La ragione principale, quella che sta nei convincenti nostri, è che coloro che non credono oggi possibile una diminuzione d'imposta sono inesorabili in quanto ai metodi di riscossione. È bene che l'opinione di ciascheduno sia chiaramente manifestata; noi se non accettiamo diminuzione d'imposta nè in questa, nè in altra legge, dobbiamo però escludere dalle leggi nostre ogni carattere di fiscalità. Ed è precisamente questo quello che ci distingue, che distingue noi dall'onorevole Sella. L'onorevole Sella ha detto ieri con molta abilità: quando io era al potere ci si faceva balenare ad ogni momento davanti agli occhi la probabilità del fallimento, e quindi le leggi d'imposta dovevano essere applicate con severità e vi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

goria. Ma ora che le cose sono cambiate, noi le esagerazioni della fiscalità non possiamo più ammetterle, perchè, se così operassimo, non saremmo conseguenti a noi stessi. Pare che l'onorevole Sella abbia finito per convenire in questo e che almeno per ora sia disposto a votare con noi. Se così è io non posso a meno di esserne lieto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 7, e domando anzitutto al ministro delle finanze se accetta l'emendamento della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto.

LAZZARO. Domando di parlare.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che?

MELCHIORRE. Sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Nell'articolo 7 è detto che sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale.

La Commissione ha modificato l'articolo, ma certo abbiamo un ingegnere qualunque nominato dal Consiglio provinciale.

Questo articolo 7, se non erro, ha relazione col l'articolo 14 della legge 26 gennaio 1865. In questo articolo 14, il quale accenna alla composizione della Giunta provinciale, è già detto che questa è composta di diversi elementi tra cui un ingegnere governativo.

Dunque l'articolo 7 che cosa fa? Viene a modificare l'articolo 14 della legge 26 gennaio 1865, in quanto che, invece di essere cinque i membri di questa Giunta, sono sei.

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

LAZZARO. Ecco l'articolo 14: « Una Giunta composta di due consiglieri provinciali, di un delegato del Ministero delle finanze, di un ingegnere governativo, deciderà, ecc. » Sono 5. Ora l'ingegnere governativo che l'articolo 7 della Commissione contempla, è il medesimo contemplato in questo articolo 14.

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

LAZZARO. Permetta, onorevole presidente del Consiglio, allora voi volete due ingegneri governativi. C'è un po' d'oscurità. O sono sette i componenti o sono cinque.

CORBETTA. (Della Commissione) Sono aggiunti.

LAZZARO. Desidererei che, prima di venire ai voti, si chiarisse un pochino la posizione di fatto portata dall'articolo 7.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Leggo nell'articolo 7 le seguenti

parole: « Per i giudizi relativi all'imposta sui fabbricati, ecc. » È la prima volta che nella revisione dello accertamento delle imposte si parla di giudizi di fronte a Commissioni che determinano i redditi imponibili. Io comprendo i giudizi davanti alle autorità giudiziarie, dove abbiamo giudici effettivi che sentenziano e definiscono le liti. Ma dinanzi a Commissioni comunali e consorziali, dinanzi a Giunte provinciali, parlare di giudici mi farebbe supporre che la Commissione abbia abbandonato lo esame della competenza delle autorità giudiziarie nelle questioni concernenti la estimazione dei redditi, nel mentre mi pare che vi persistesse, accettando in proposito l'opinione sostenuta non ha guari dall'onorevole Lovito.

Ora io vorrei sapere dalla Commissione, che è così gentile e così previdente, se, quando ha parlato di giudizi nel periodo di accertamento, intende parlare di giudizio definitivo; perchè se un giudizio vi fosse per l'accertamento ed un altro giudizio per la stessa cosa vada a sostenersi innanzi ad altro magistrato, non vorrei che, votandosi l'articolo, ci fosse poi una pregiudiziale a discutere gli articoli 8, 9, e mi rincrescerebbe moltissimo, perchè io sarei privato dei lumi dell'onorevole Lovito, che sull'argomento non ha terminato il suo discorso. Ed io tengo moltissimo a che lo continui, e ci dica il perchè la Commissione, in questa discussione, accetta l'autorità del magistrato giudiziario, quando che una simile opinione intorno alla definizione del vincolo forestale sostenuta dalla Commissione che ebbe l'incarico di riferirne, fu rigettata dalla Camera, dopo un discorso dell'onorevole Mantellini che, fulminandola coll'eloquente sua parola, sorprendente a dirsi, difese sè stesso in quella causa; e mi preme dire questo, sì per non essere rimproverato dall'onorevole presidente di rientrare nella discussione generale, e sì per non essere quindi privato dei lumi, che ci fornirà l'onorevole Lovito sull'articolo 9, e sì per udire le ragioni che svolgerà l'onorevole Mantellini, quando verrà in discussione la questione se convenga, o no, far ricorso al potere giudiziario, dopo che la revisione dell'imposta sui fabbricati abbia percorso tutti i suoi periodi di accertamento.

Io domando infine alla Commissione che sia cortese dirmi, replicando alle mie parole, se questo giudizio, di che è parola nell'articolo 7, ci preclude la via a discutere, senza cadere in contraddizione, la questione della competenza dell'autorità giudiziaria, la quale non puossi certamente mettere in atto che in altro giudizio che si dovrà sostenere innanzi all'autorità giudiziaria, quando l'imposta pubblicata nei ruoli esecutivi e pagata si creda eccessiva dagli interessati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

MANTELLINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANTELLINI. Dirò una parola sola.

L'onorevole Melchiorre ha detto che io, parlando di competenza amministrativa nella legge forestale, difendeva me stesso, forse perchè egli sa che ho l'onore di essere consigliere di Stato. Ma si vede che egli ne sa troppo poco delle cose mie...

MELCHIORRE. Domando la parola.

MANTELLINI... perchè se egli sapesse delle cose mie quello che credo sappiano i più, si sarebbe accorto che ho parlato e scritto per togliere competenze di ben altra portata (*Bene!*) al Consiglio di Stato, che non fosse quella a cui poteva aver riferimento la legge forestale. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Io risponderò prima di tutto all'onorevole Lazzaro, il quale ha trovato che nell'articolo 7 ci era qualche cosa di poco chiaro, di confuso. Ed egli ha perfettamente ragione; vi è a proposito di questo articolo qualche po' di confusione; ma sa l'onorevole Lazzaro donde proviene questa confusione?

Dallo stesso onorevole Lazzaro, il quale ha dimenticato che l'articolo 14, che egli ha letto per indicare come è composta la Commissione provinciale, non è più in vigore; perchè, come la Camera sa, e come credo già di avere avuto occasione di rammentare, il procedimento per l'accertamento dei redditi dei fabbricati non è più ora quello stabilito dalla legge del 1865, dacchè in virtù dell'articolo 10 di una legge del 1870 fu data facoltà al Governo di coordinare questo accertamento con quello dei redditi di ricchezza mobile. Attualmente le Commissioni comunali, consorziali e provinciali, che si occupano dell'accertamento dei redditi dei fabbricati, sono le identiche che si occupano dell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, e sono composte come è indicato nella legge e nel regolamento relativi all'imposta di ricchezza mobile, e non più come è indicato nell'articolo 14 citato dall'onorevole Lazzaro. Mi pare che, tenuto conto di questo, l'onorevole Lazzaro vedrà schiarirsi un pochino l'orizzonte, e non avrà necessità di alcun'altra dichiarazione.

Ringrazierò ora l'onorevole Morana dell'autorevole appoggio che ha dato alle idee della Commissione, in quanto alla questione che si contiene negli articoli 7, 8 e 9. Ma lo prego però nel tempo stesso a non andare troppo oltre. Se ho bene afferrato il concetto dell'onorevole Morana, egli vorrebbe che i tribunali diventassero proprio i veri organi accer-

tatori. Ora questo non sarebbe davvero il pensiero della Commissione, ed anzi se mai alcuno intendesse propugnare un simile concetto, la Commissione sentirebbe il dovere di combatterlo.

La competenza dei tribunali, che la Commissione tiene a mantenere, non deve essere altro che una valvola di sicurezza per impedire che qualche errore, qualche sopruso in casi rari venga ad offendere, senza possibilità di rimedio, i diritti del contribuente, ma niente più di questo.

Del resto poi gli organi veri accertatori del reddito dei fabbricati allo scopo dell'imposta sono le Commissioni locali e le Commissioni provinciali.

Ora, poichè nelle Commissioni provinciali, come sono costituite adesso, mancava l'elemento tecnico, quell'elemento che è indispensabile in una questione di accertamento di redditi di fabbricati, opportunamente il Governo provvide perchè, mercè l'articolo settimo in discussione, quest'elemento tecnico fosse introdotto. L'unica differenza che esiste tra l'articolo della Commissione e quello del Governo è questa: la Commissione vuole che uno fra gli ingegneri, i quali venivano introdotti nelle Commissioni provinciali, sia nominato dal Consiglio provinciale; nella sostanza l'articolo della Commissione e quello del Ministero sono identici.

Mi resta a dire una parola all'onorevole Melchiorre. A me sembra che l'onorevole Melchiorre abbia sollevato all'onore di una questione un semplice vocabolo. Egli ha trovato la parola *giudizio* nell'articolo 7, e si è immaginato che probabilmente si volesse abbandonare la competenza dei tribunali.

Se l'onorevole Melchiorre ha avuto la cortesia di leggere la relazione, avrà potuto persuadersi ben facilmente che questo non è affatto il concetto della Commissione. La competenza dei tribunali è mantenuta non solo per tutte le questioni di diritto, ma anche per le questioni di puro e semplice accertamento, per le quali il progetto del Ministero avrebbe voluto abolirla.

Quanto alla parola *giudizio* usata nell'articolo 7, non saprei ora dire se nelle molte leggi d'imposta che si sono fatte, questa parola è stata usata mai, e sia questa, come dice l'onorevole Melchiorre, la prima volta in cui si usa a proposito delle operazioni delle Commissioni. Non può cadere dubbio però che qui quella parola fu usata per indicare le operazioni delle Commissioni, nulla più e nulla meno. E in realtà di un vero giudizio in sostanza si tratta, sebbene sia fatto con forme speciali e davanti a tribunali speciali; è un dibattimento che segue tra l'interesse dei contribuenti e l'interesse del fisco, e sul quale sorge a giudicare un tribunale spe-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

ciale; mi pare quindi che la parola *giudizio* non sia fuori di luogo.

Dopo questa dichiarazione, credo che l'onorevole Melchiorre non avrà altre osservazioni a fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Non sarei alieno dall' accettare la spiegazione data dall'onorevole relatore, quantunque io creda pur sempre che la parola *giudizi* usata in questo luogo non sia molto propria. Tralascio questa questione di parole, perchè mi basta di conoscere che questa parola non pregiudica la grave questione delle competenze giudiziarie nelle questioni concernenti la estimazione dei redditi.

Ora dirò una sola parola all'onorevole Mantellini.

Egli può dirci d'essere un valente scrittore, può indicarci le opere sue pregievolissime, che io leggerò con piacere, quantunque io legga poco, ma non potrà mai dimostrare che una cosa sia e non sia nel tempo stesso, cioè che uno possa essere e non essere ad un tempo consigliere di Stato ed avvocato erariale e deputato.

CORRENTI. Siamo deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Desidero far conoscere alla Commissione ed alla Camera che nell'ordine delle mie idee non entra menomamente il pensiero di sopprimere la Commissione provinciale d'accertamento. Voglio anzi che la Commissione provinciale sussista e faccia tutte le operazioni che le sono demandate dalle leggi esistenti. Trovo che il Ministero, nell'aggiungere due membri alla Commissione, era logico, poichè a questa Commissione stessa egli attribuiva un compito giudiziario che sottraeva ai tribunali. (*Interruzione*)

Domando scusa, ciò è tanto vero che l'onorevole ministro sentiva il bisogno di scrivere gli articoli 8 e 9. Così facendo, il Ministero era logico, ripeto, perchè ingrossava questo collegio che doveva pronunciare sui ricorsi; era logico altresì perchè, potendo i membri della Commissione essere delegati per visitare gli edifici, giusta le prescrizioni dell'articolo 8, l'elemento tecnico diventava indispensabile.

Non mi pare che abbia seguito un concetto simile la Commissione, preoccupandosi d'introdurre l'elemento tecnico nella Commissione provinciale.

Io ammetterò che farà anche del bene l'elemento tecnico nelle Commissioni accertatrici, quantunque esse non sieno chiamate a periziare, ma solamente ad accertare il reddito, ed è perciò che mi pareva potessero comporsi secondo le prescrizioni vigenti.

Peraltro se si crede con ciò di apportare un miglioramento alla composizione della Commissione, purchè ciò non pregiudichi la questione della com-

petenza di cui nell'articolo 9, io non ho difficoltà d'accettare l'articolo anche come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. All'onorevole Melchiorre sfuggì una frase poco conveniente, indirizzandosi all'onorevole Mantellini. L'onorevole Melchiorre rammentò la qualità dell'onorevole Mantellini di consigliere di Stato. Qui non siedono che deputati, e finchè non sia abolita la legge sulla compatibilità di certe funzioni pubbliche col mandato di deputato, nessuno può imputare ad un suo collega funzioni che qui non esercita. Non ho altro da dire.

MELCHIORRE. Mi dà la parola per spiegarmi?

PRESIDENTE. Niente affatto: ella ha mancato al suo dovere.

La parola spetta all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. L'onorevole relatore della Commissione, che ha avuto la cortesia di darmi delle spiegazioni, ha ragione; ma io non aveva torto, perchè quel tale articolo 14, che faceva parte della legge organica, si trova realmente abolito da una disposizione generica della legge del 1870 e quindi è andato travolto sotto quel cumulo di regolamenti, del quale non c'è deputato che non abbia ad inorridire.

Saprà l'onorevole Plebano, egli che è molto più pratico di me nella lettura di tutti questi regolamenti, specialmente in ordine fiscale, che difficilmente ci può essere deputato diligente il quale possa conoscere la quarta parte dei regolamenti relativi al solo *omnibus* presentato dall'onorevole Sella nel 1870.

Il regolamento autorizzato dalla Camera, contro l'opinione di questa parte, con l'articolo 10 di quella famosa legge è qualche cosa che vale un'intera legislazione.

Io voglio augurarmi che si finisca una volta di emanare le leggi sotto forma di regolamenti, perchè con questo metodo sarà impossibile che il paese e noi le conosciamo. Diffatti noi ci troviamo davanti alcuni articoli di legge sotto la forma di regolamento, i quali nessuno che non sia impiegato è obbligato a conoscere; perchè, come è noto, i regolamenti si fanno per norma degli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, e non per il pubblico e per i deputati.

Debbo fare un'ultima osservazione.

La Commissione ha proposto una riforma con questo articolo, cioè la modificazione di quell'articolo del regolamento che modifica a sua volta l'articolo 14 della legge sui fabbricati; ma ha retrocesso di un passo, introducendo nella Giunta provinciale l'elemento tecnico. Essa poteva fare invece un passo avanti, me lo permetta l'onorevole Commissione, col trovare modo che l'elemento elettivo fosse in maggioranza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Questo sarebbe stato un progresso davvero.

Ma allo stato delle cose aggiungendo due ingegneri, uno eletto dal Consiglio comunale, l'altro dal Consiglio provinciale, la posizione rimane identica.

Ora se la Commissione ha creduto di ritornare alla legge del 1865 rifacendo il cammino...

Una voce dal banco della Commissione. Ma no!

LAZZARO... io la lodo; ma avrebbe potuto farci progredire, fosse pur di poco; il che sarebbe stato più conforme allo spirito del partito a cui apparteniamo.

Del resto, io non intendo di fare delle proposte che possano turbare l'armonia della legge, ma nel tempo stesso non posso lasciar passare inosservata questa specie di stereotipia (*Movimenti al banco della Commissione*), che si continua sui sistemi dei nostri avversari politici; parliamoci chiaro, essi hanno ragione di dire che noi battiamo la stessa via che essi hanno battuta.

Noi per tanti anni abbiamo detto che in una Commissione, alla quale sono affidate le sostanze dei cittadini, bisogna che prevalga l'elemento elettivo; e la prima volta che si viene alla Camera con qualche riforma, le proporzioni dei componenti la Commissione sono le medesime. Il progresso allora dov'è? Io mi auguro dunque che, prendendo occasione da questa legge, ci mettiamo veramente sulla via del progresso e della emendazione di tutti quegli errori dei nostri avversari, ai quali dobbiamo il trionfo del nostro partito.

Dopo ciò non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 7 e ne do lettura:

« Per i giudizi relativi all'imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale. »

Coloro che sono d'avviso di approvare quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione provinciale deve delegare uno dei suoi componenti, o altra persona di sua fiducia, a visitare il fabbricato cui riguarda la controversia, semprechè ne sia fatta richiesta da una delle parti.

« Il possessore che chiede la visita deve anticiparne la spesa nella somma che sarà determinata dalla Commissione provinciale; non ha però tale obbligo quando la decisione della Commissione comunale o consorziale gli sia stata favorevole.

« Tale spesa è a carico del possessore se la decisione della Commissione provinciale gli è contraria. Se gli è favorevole, la spesa si paga sul fondo messo a disposizione della Commissione provinciale, giusta

l'articolo 11, e si restituisce l'anticipazione che fosse stata fatta.

« In caso di decisione favorevole in parte all'agente ed in parte al possessore, la spesa è ripartita in proporzione di soccombenza, e liquidata nella decisione stessa.

« La riscossione delle spese non anticipate è fatta nei modi e con le forme stabiliti per le imposte dirette. »

PLEBANO, relatore. Domando di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. La proposta, che ha fatto la Commissione di abolire l'articolo 8, è subordinata, nel concetto suo, all'abolizione dell'articolo 9. Se non venisse abolito l'articolo 9, si dovrebbe naturalmente lasciar sussistere l'articolo 8: quindi parrebbe che per l'ordine logico della discussione, dovesse l'esame dell'articolo 9 precedere quello dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, si potrà, discutendo l'articolo 8, esprimere l'opinione anche sull'articolo 9, così la Commissione avrà piena libertà di esporre le proprie idee, e la Camera esprerà a suo tempo come deciderà.

Onorevole Mantellini, ha facoltà di parlare.

MANTELLINI. Essendochè resta inteso che si discute anche sull'articolo 9, mi permetterei di pregare che anche di quest'articolo 9 fosse data lettura.

PRESIDENTE. Daremo lettura dell'articolo 9:

« Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni concernenti la semplice estimazione dei redditi dei fabbricati. »

Ha facoltà di parlare.

MANTELLINI. Infatti io chiedo la parola per ripescare questi due articoli 8 e 9, dalla Commissione condannati a naufragare; io peroro per la conservazione di ambedue gli articoli.

Signori, torniamo un po' indietro, facciamo un po' un esame retrospettivo della legislazione su questa tassa dei fabbricati. La legge del 26 gennaio 1865 indusse una grande novità: mise da parte l'estimo catastale, e volle che l'accertamento dell'imponibile si facesse per denuncia. Non c'illudiamo, quella legge ebbe il proponimento di far crescere questa tassa e il suo provento; e ci riuscì; tanto che dal 1865 al 1866 la fece scattare da 28 milioni a 39.

Quella legge basò il suo principale fondamento sui fitti reali, e ordinò dell'accertamento la revisione in capo a cinque anni. Ed infatti ecco l'onorevole Sella, co' suoi provvedimenti del 1870, che propone la revisione della tassa sui fabbricati.

E notate, signori, che la legge dell'11 agosto 1870

fece un altro grandissimo cangiamento. Mentre la legge del 1865 prendeva a sua base principale il fitto reale, e ai fitti presunti ricorreva solamente là dove il fitto reale non fosse, o perchè la casa era vuota, o perchè abitata dal proprietario, la legge del 1870 rovesciò la base di questi due criteri, e sul reale preferì il fitto presunto.

Anche quando da parte del proprietario si fosse esibita la scritta di locazione, e che sulla sincerità del risultante canone non ricorresse ombra di dubbio, pure l'agente poteva dire: A voi, proprietario, piace di lasciare in affitto la casa ad un vostro familiare, ad un vostro parente, a un vostro benefetto per una pigione minore di quella che meriterebbe, agite secondo il talento vostro; ma l'erario non deve perdere; e quindi anche in presenza del fitto reale dimostrato, si stia a quello che si potrebbe ricavare da quella casa in confronto di quanto se ne ricava dalle altre case che si trovano affittate per il prezzo giusto, per le pigioni corrispondenti, al merito della casa stessa. Si andò tanto in là, la rivoluzione fu così radicale per effetto di questa legge del 1870, che mentre per la legge del 1865 quando si denunciava il fitto reale e si produceva una scritta di locazione che fosse chiarita non esatta o mendace, qualunque fosse la differenza, si incorreva nella multa, dopo la legge del 1870, per incorrere nella multa, in presenza del fitto reale o presunto, dovè sempre la rendita denunciata risultar minore del quarto dell'accertata.

In questo sistema, messa la tassa in questo assetto, ne veniva la necessità di tenere la mano ai polsi di questo vivente per seguirne i movimenti più rapidi o meno frequenti; dell'alto e del basso; poichè i fitti hanno in comune queste oscillazioni coi prezzi di tutte le cose. Di qui il bisogno di ricorrere più di sovente a queste revisioni, che nel pensiero di chi fece la legge del 1865 eravi forse di rendere periodiche di quinquennio in quinquennio; ma che per una espressione meno esatta di quella legge apparve meno determinato.

Fu la Commissione generale del bilancio che sui preventivi dell'entrata del 1874, del 1875 e del 1876 propugnò la nuova lustrazione della tassa dei fabbricati. Tanto che, nella seduta del 2 dicembre 1875, la Commissione stessa, me riferente, propose un ordine del giorno per invitare il Ministero a presentare dentro tre mesi il progetto di legge per questa revisione. Ed alla discussione di quell'ordine del giorno presero parte tutti, da qualunque lato della Camera sedessero, con essere sorti ad appoggiarlo tre, ora ministri, l'onorevole Depretis, l'onorevole Nicotera e l'onorevole Maiorana-Cala-

tabiano, tutti e tre membri allora della Commissione del bilancio.

L'onorevole Minghetti, allora ministro delle finanze, mosse qualche difficoltà, ma per ragione di tempo, di opportunità, imperocchè aveva fra mani le iscrizioni catastali dei fabbricati, la formazione delle mappe e avrebbe desiderato che si aspettasse il termine di quel lavoro, per profittare di quegli elementi da servire di grande aiuto nel nuovo censimento dei fabbricati. Ed il presidente della Commissione generale del bilancio di quel tempo, l'onorevole Maurogò nato, per amore di concordia, tradusse i tre mesi a dentro l'anno 1876, col qual termine l'ordine del giorno restò votato da tutti di destra e di sinistra, e annuente all'ora ministro delle finanze, onorevole Minghetti.

E qual era l'intendimento che si aveva in quel tempo per sollecitare questa revisione dell'imponibile alla tassa dei fabbricati? Forse per fare un altro salto, perchè tornasse questa tassa a scattare un'altra volta dal 1877 al 1878, come scattò dal 1865 al 1866? No. Allora quei tre onorevoli che sedevano sui banchi di sinistra, d'accordo con noi che stavamo e continuiamo a sedere a destra, sostenevano la necessità di ritornare sopra la revisione dei fabbricati, sapendo che ci erano fabbricati sfuggiti alla lustrazione, e che in quel sistema delle denunzie non poteva fare a meno che non ci fosse chi pagava di più di quello che doveva pagare e chi pagava di meno del giusto. Quindi fu un principio di perequazione quello che tutti quanti spingeva; fu la condizione che tutti intendevamo che fosse soddisfatta, ed a soddisfare la quale non si presentava altro mezzo che d'aprire e riaprire i registri e rinnovare la lustrazione.

Questa necessità era inerente al sistema dell'accertamento per denunzie. Vi è poi una disposizione nell'ordinamento di questa tassa, la quale ne costituisce, quasi direi, un vizio organico, per cui sperequazioni siffatte diventano quasi fatali, fino a che in quella parte l'ordinamento non si cambi. È quanto io credo; con essere appunto, perchè lo credo, perchè ne sono persuaso e convinto, che avrò l'onore di proporre un articolo che diventerebbe il 10 del progetto di legge che discutiamo, per rimediare, secondochè alla mia pochezza è paruto, a questo che chiamo vizio organico della legge sulla tassa dei fabbricati.

Ed eccolo questo vizio. Livello comune, uno solo a misura delle detrazioni! Dio mio! L'aritmetica sempre, la geometria mai! Con che si sbaglia sempre economicamente e finanziariamente, almeno, a parer mio.

Si desume il fitto reale o presunto coi criteri coi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

quali si può desumere il fitto reale o presunto e se ne cava: puta: di mille lire la pigione che merita un dato stabile. Ci sono le spese d'acconciami, di riparazioni, ci sono gli sfiti, gli spigionamenti, ci sono le perdite perchè non tutti gli inquilini pagano, chi è proprietario di case ne sa qualche cosa. (Si ride)

Ebbene, la legge che abbiamo è assoluta, rigida, inflessibile, se si tratta d'opifici ammette la riduzione dal reddito lordo per tutti questi titoli del terzo, se si tratta di case, del quarto.

Ma come? Per tutti, in qualunque condizione di stabili, in ogni città, per ogni borgo, per le agglomerate come per le case sparte? È ingiusto questo livello unico, a parer mio.

Le case di Venezia stanno ritte sulle palafitte in mezzo al mare, l'acqua salata ne rode, ne consuma le pareti, e di quando in quando vi si è costretti a vistose riparazioni per rifarle, piuttosto che conservarle. Volete sottomettere quelle case alla stessa stregua delle case di terraferma che richiedono riparazioni assai meno frequenti, di minor costo, e di tutt'altro genere?

Domandatene all'onorevole Maurogònato, egli potrà dirvene qualche cosa su questo particolare.

Avete Firenze:

H te ritrovo, bella mia Firenze,
In gran penuria e splendide apparenze.

(ilarità)

Noi abbiamo costruite in Firenze tante case capaci di contenere 50,000 abitatori di più che non ci sieno rimasti abitanti.

Vorrete, onorevole ministro delle finanze, che a Firenze vi si paghi il vuoto pel pieno? No. La detrazione del quarto è calcolata sulla base che sopra ogni dieci anni si perda la pigione o per sfitto, o perchè l'inquilino se ne è andato senza pagare per un anno.

Un anno su dieci, questa è la media che si pratica più comunemente in questi calcoli. E in realtà per Firenze la questione non può risolversi così. Si patisce ben altro che questo scapito d'uno su dieci! Per quanto vogliate ribassare gli affitti vi manca la gente per abitare le case. E conseguentemente bisogna tener conto di questa condizione. Donde io dico: ma perchè non si consente alle Commissioni la facoltà di giudicare se in date circostanze la detrazione non abbia da essere del terzo piuttostochè del quarto? Se non si abbia da fare, anche per le case, la detrazione che si fa per gli opifici, salvo il ricorso alla Commissione centrale?

Preveggo l'obiezione che si potrebbe muovere dalla parzialità di cui potrebbero andar sospettate la Commissioni locali. E però riservo il ricorso alla

Commissione centrale, la quale trovasi composta di persone che porgono tutte le garanzie della loro imparzialità.

E notate, o signori, che ne abbiamo un esempio, nello accertamento della tassa di ricchezza mobile, di molto rilievo. Quando un mutuo si presenta colle apparenze del gratuito, può la Commissione sorprendervi l'imprestato a guadagno, a interesse, e tassare il reddito nascosto sotto quelle fallaci parvenze. In questo caso, comunque si tratti di questione di apprezzamento dell'imponibile, siccome in realtà si fa qualche cosa che innova, che esce dal titolo; che col più e il meno mette in causa la verità, la esistenza del reddito, si è data pel contribuente, come per la tassa, la guarentigia del ricorso alla Commissione centrale. Mentre in tutti gli altri casi alla Commissione centrale non si ricorre se non per questioni di diritto.

Anche per la tassa dei fabbricati, dove si trattasse di uscire dalla riduzione normale del quarto per andare alla riduzione del terzo, su quel precedente si potrebbe dunque e dovrebbe ammettere il ricorso alla Commissione centrale.

Tutto ciò mi affretto a riconoscere che in gran parte rimane subordinato a che il congegno dell'accertamento di questa tassa rimanga quello che volle che fosse la legge del 20 marzo 1865, la quale nel suo articolo 6 sottraeva l'estimo, l'apprezzamento dell'imponibile dai tribunali; come si sforzò a sottrarvelo l'onorevole Sella, quando propose i suoi provvedimenti del 1870 e come oggi torna a proporre l'onorevole ministro Depretis coll'articolo 9, del quale la Commissione ha proposta la soppressione.

Si, o signori, dove si tratta di questioni di apprezzamento, di questioni di estimo, bisogna contentarsi del giudizio delle Commissioni.

Come accadde che si venne a filtrare questa che è una deviazione dal sistema, contraria alla nostra legislazione, una eccezione nell'accertamento per la tassa dei fabbricati? Come è che essa si fece strada e trovasi tuttora in vigore?

Per l'articolo 6 della legge del 20 marzo 1865 tutte le questioni che si riferiscono all'estimo d'imposte dirette o che ne riguardano l'imponibile, vengono sottratte dai tribunali.

La legge del gennaio, ed il gennaio è anteriore al marzo, del 1865, sui fabbricati, accolse un articolo pel quale contro i risultati delle matrici poteva ricorrersi all'autorità giudiziaria.

Quid juris? Quale delle due leggi doveva prevalere: la legge del gennaio o la legge del marzo? La giurisprudenza rispose che, sebbene anteriore la legge del gennaio come legge speciale, doveva pre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

valere alla legge del marzo, che sebbene posteriore, era generale. Per la giurisprudenza rimase così stabilito il principio, che contro il risultato delle matrici, in materia di tassa sui fabbricati, si potesse ricorrere all'autorità giudiziaria.

Venne la legge del 1870, e fu proposto un articolo, come oggi è proposto l'articolo 9, sul quale si fece una lunga discussione nella tornata del 20 giugno di quell'anno 1870. La Commissione restò tenacissima fino in fondo a sostenere l'articolo che toglieva la competenza anche di questo apprezzamento ai tribunali. Nè presso lei valsero gli argomenti desunti dal non potersi sottrarre i cittadini dai loro giudici naturali.

Quali sono questi giudici naturali? In questioni di fatto, i giudici naturali sono i giudici di fatto, sono i giurati, non sono i tribunali, non sono i giudici del diritto.

La Commissione si arrestò a fronte di un altro argomento. Si obiettò: che dall'accertamento consegue il giudizio delle multe, chi è imputabile d'omessa od inesatta denuncia, cade in multa, e nessuno avrebbe voluto che la multa si comminasse se non che dai tribunali. Su ciò si era tutti d'accordo: ove si tratti d'applicazione di multe non vi è dubbio alcuno che il giudizio ne spetti ai tribunali nei modi stabiliti dalla legge.

La quale supposizione che dalla pronunzia della Commissione ne venisse senz'altro l'applicazione della multa, fu quella che indusse la Commissione del 20 giugno 1870 a ritirare l'articolo. Ma dopo, si è fatta la legge sulle multe, del 23 giugno 1873, e non solo per la tassa sui fabbricati, ma altresì per la tassa di ricchezza mobile, e nell'una come nell'altra, si sono tenuti ben distinti i due giudizi, il giudizio dell'accertamento da quello delle multe, con essersi lasciato al tribunale di applicare le multe nei casi dove concorrano gli estremi in cui la legge vuole che la multa sia applicata.

E dunque la ragione per la quale allora venne ritirato l'articolo non ricorre altrimenti.

Un anno di poi venne la legge dell'11 giugno 1874 per l'applicazione della tassa del macinato, e con essa per applicare le quote in ragione dei giri della macina, si istituì il Comitato peritale, pel quale vennero sottratti dai tribunali questi giudizi di fatto.

Conseguentemente, è proprio vero, che se cadesse questo articolo 9, si servirebbe per l'accertamento della tassa sui fabbricati una disposizione di privilegio, non so, se odioso o favorevole, una disposizione speciale che non solo non avrebbe alcuna ragione nella legislazione, ma che ne sarebbe, una antinomia bella e buona, una sconcordanza.

E poi, o signori, parliamo chiari: cosa possono fare i tribunali in queste questioni, e cosa fanno? Nominare dei periti. E che cosa fanno i periti? Notate bene, o signori, i periti scelti dal tribunale non possono servire alle condizioni della tassa, ai suoi veri bisogni; inabili come sono a dare gli elementi necessari perchè l'assetto della tassa riesca a soddisfare a quella condizione di perequazione, senza la quale la tassa diventa ingiusta.

Non si può conseguire questa condizione della perequazione senza rimettere siffatti apprezzamenti a Commissioni permanenti che applichino criteri comuni, criteri costanti, uniformi, che siano abituate ai confronti, che ne abbiano la pratica; se no, no.

Noi vogliamo indagare, l'ho già detto, meno quello che dalla sua casa ne ricava il proprietario, che quello che ne potrebbe ricavare, in confronto con altri stabili. Ora se il giudizio di queste estimazioni lo commettete al medesimo che deva stimare l'imponibile della casa che gli è data a stimare, dopo che egli abbia fatto prima il giudizio, l'apprezzamento dell'altra casa dell'altro stabile che deva pigliare a confronto, avete una garanzia che il suo giudizio, riuscirà giusto. Garanzia che mancherà affatto se, caso per caso, volta per volta, sarà nominato un perito che oggi si chiami Tizio, domani Sempronio, domani l'altro Pietro; perocchè ciascheduno bisognerà bene che porti il suo criterio individuale, i suoi apprezzamenti; senza contare che saran periti tolti dal luogo e però padroni forse di case, o per lo meno inquilini in quella stessa città dove saranno chiamati a operare. Questa considerazione la metto in disparte e non intendo di entrare in questo terreno, perocchè basti che ci si debba valere di tanti singoli periti per inferirne che ciascuno non potendo portare altri criteri che i suoi sarà quindi incapace di produrre nella sua stima quell'elemento che formi quell'assieme armonico di cui abbiamo bisogno per avere perequata la tassa. No; questo tutto armonico non lo possiamo ottenere se questo giudizio non si deferisce a Commissioni permanenti le quali abbiano criteri uniformi e comuni, che ne abbiano la pratica, che ne abbiano il costume, e conseguentemente che ne garantiscano che le applicazioni saranno le meglio perequate, e perciò più giuste, più legittime, che ne rendano sicuri che i loro punti di partenza i loro dati saranno sempre i medesimi, e medesimi quindi i risultati.

Si dirà forse che mi fanno paura i tribunali?

Questo non può assolutamente dirsi. Voi bene ricordate, o signori, quanto io abbia perorato perchè ai tribunali si tornassero a deferire tantissime cause sottratte sinora dalla loro decisione. Ma dico

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

che i tribunali si debbono chiamare a fare quello che possono fare, a giudicare del diritto, ad applicare i principii precisi del diritto a fattispecie bene circostanziate; e non ad apprezzamenti che sono costretti a commettere a periti, e non a confronti ai quali nemmeno i periti di loro scelta possono dar mano.

Non si vorrà, credo, ripetere che si può consentire il ricorso ai tribunali; perchè costoso com'è, rimarrà per pochi. Poichè questo è un difetto del rimedio che si vorrebbe proporre. Infatti, a questo rimedio, non potranno ricorrere che i ricchi od i cocciuti, od una terza categoria, quella degli uccellatori alle liti. La costituzione del Comitato peritale, portò la diminuzione del 50 ed in alcune provincie del 60 per cento nel numero delle cause relative al macinato. E temo che se apriremo questa vigna, non mancheranno i vendemiatori (*Movimenti*); temo che quando si potranno fare delle opposizioni ai tribunali, non mancheranno quelli che sapranno sfruttarle. L'agente delle finanze, il fisco, come lo chiamano, sarà il primo a pensare che il giunco va per costare più della carne, e che vale meglio finirla foss'anche, con cedere. Con che, per ogni transazione se avremo una lite di meno, riusciremo a una sperequazione di più; maggiore o minore, più o meno sensibile, ma sempre una sperequazione, uno sfregio al buon assetto della tassa.

L'onorevole relatore, nella sua così lucida, così ordinata relazione, per la quale mi permetto di fargli pubblicamente le mie congratulazioni per essersi rilevato in essa un uomo competente davvero in questa materia, l'onorevole relatore, toccando questa questione, ha osservato che il nostro sistema andrebbe bene se si trattasse di stima catastale, mentre ora si vuol vedere il reddito che si può ricavare da una data casa, talchè abbiamo qualche cosa di sensibile, di preciso, di determinato, che si presta ad un giudizio molto meglio di quello che non sarebbe col sistema catastale, o delle medie.

Potrei rispondere all'onorevole relatore, a questa, con altra parte della sua relazione, dove ei chiama con molto acume, e molta verità, per l'assetto che le fu dato con la legge del 1865, questa tassa dei fabbricati *eclettica*, veramente partecipando essa della catastale e della tassa sulla rendita.

Ma preferisco ripetere, perchè mi pare argomento decisivo: che non possiamo contentarci di stimare quello che una data casa può rendere, ci è forza di metterne l'imponibile a confronto con l'imponibile di altra e poi di altra casa che sieno press'a poco nelle medesime condizioni.

E questo si potrà ottenere quando sia il medesimo perito che apprezza e l'imponibile della casa

che è chiamato a valutare, e che abbia di già valutato l'imponibile dell'altra casa che debba pigliare a dato di confronto.

Sono infiniti gli apprezzamenti da fare nella valutazione di quanto di fitto può meritare uno stabile in confronto di un altro. Le case, o signori, non sono mica cose che si vendano o stimino a numero, peso o misura; ciascheduna casa ha condizioni che somigliano a quelle di altre case, ma non tutte; identità non ne trovate davvero, e quindi il perito avrà bisogno, caso per caso, elemento per elemento di stima, di fare apprezzamenti speciali, molteplici, svariati, e pei quali non basta la rettitudine del giudizio, senza la uniformità dei criteri, e la costanza, che può solo venire dall'abitudine delle continue applicazioni.

Soggiungeva l'onorevole Plebano nella sua relazione, nella quale naturalmente mi sono dovuto render conto delle obiezioni mosse al mio concetto, che fino dalla legge sarda del 13 luglio 1851, che cominciò le sue prove intorno a questa tassa sui fabbricati per avviarla, come l'avviò, nell'assetto su cui ora si trova in tutto il regno d'Italia; la revisione di quest'accertamento si rimetteva alla via contenziosa. Onorevole Plebano, intendiamoci, c'è una parola di più, c'è un aggettivo in quella legge del 1851, che diceva: « in via contenziosa, ma in via contenziosa amministrativa; » rimandava agli intendenti...

PLEBANO, *relatore*. Aboliti i tribunali amministrativi...

MANTELLINI. Un momento: aboliti i tribunali amministrativi.... quest'abolizione avvenne per la legge del 1865.

E la legge del 20 marzo 1865 che abolì il foro amministrativo, all'articolo 6 con disposizione generale, generalissima, sottrasse l'estimazione dell'imponibile in materia di tasse dirette dalla cognizione dei tribunali. Quindi le leggi antiche e nuove stanno per l'assunto mio più che per l'assunto della Commissione. Farete un'eccezione alla legge sulla tassa dei fabbricati? Quanto a me non la voto per certo questa eccezione; imperocchè a me è sempre parsa inaccettabile. Non è da ora; è fino dal 1871, onorevole Melchiorre, che in questo senso parlo e scrivo, non è quindi che mi converta oggi, è un'opinione antica in me.

Tanto per la tassa sui fabbricati che per quella del macinato io sosteneva fin da quel tempo che i tribunali non potevano e non dovevano mescolarsi; che si doveva lasciare la tassa del macinato ad una Commissione, oggi diventata Comitato peritale sul quale non ho nulla che dire; e che per le tasse dirette, tanto per la ricchezza mobile come per i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

fabbricati, ci si dovesse fermare al giudizio delle Commissioni, ben inteso in tutto ciò che attiene all'apprezzamento del reddito.

Ho sentito parlare di leggi che si fanno sotto forma di regolamenti.

Senta l'onorevole Lazzaro che cosa si è fatto per regolamento in questa materia. Per quell'articolo 10 della legge del 1870, che volle pareggiate nei termini e nelle norme, le procedure delle due tasse di ricchezza mobile e di fabbricati; cadde in questione se fosse il caso di applicare la legge del 14 giugno 1874 che induceva la prescrizione degli arretrati al di là di due anni per la ricchezza mobile, anche alla tassa dei fabbricati; e col regolamento del 9 agosto 1874, invocato l'articolo 10 della legge del 1870, che deferiva al potere esecutivo di mettere in armonia gli accertamenti dell'imponibile delle due tasse; la prescrizione, comunque per legge indotta per la tassa di ricchezza mobile, si indusse anche per la tassa dei fabbricati. Almeno, si è sicuri che nessuno penserà ad attaccare questa disposizione per incostituzionale!

E testè abbiamo fatto benissimo, a volere che la notificazione si faccia personalmente al contribuente per la tassa dei fabbricati, come si fa per la tassa di ricchezza mobile.

Ora, perchè, domando io, non si deve portare a tutte le naturali sue conseguenze questo pareggiamento delle due tasse, ugualmente dirette? Perchè lasciare questa competenza dei tribunali a decidere di cose che non possono decidere se non per mezzo di periti, i quali non possono portare che il criterio individuale, dove ci vogliono criteri uniformi? Eppure nella valutazione dell'imponibile alla tassa di ricchezza mobile i tribunali non ci entrano. Perchè ci hanno da entrare nella valutazione dell'imponibile alla tassa dei fabbricati?

Al seguito delle discorse cose, voterò dunque gli articoli 8 e 9 ministeriali; e oso pregare la Camera a voler onorare del suo suffragio un nuovo articolo che prenderebbe il n° 10; che mi permetto di leggere, e che passerò, come è mio debito, al banco della Presidenza:

« Dove a giudizio delle Commissioni locali e salvo ricorso alla centrale, ricorran condizioni che rendano eccezionalmente costosi i restauri e frequenti gli spigionamenti delle case, potrà nella misura dell'imponibile alla tassa dei fabbricati, la detrazione per le spese e perdite dal quarto normale crescerci al terzo del reddito lordo anche delle case. » (*A domani! a domani!*)

CORREALE. Finalmente dopo sei mesi di promesse ed aspettazione le riforme tributarie sbucciano! Eppure io non trovo ragione a compiacermene, perchè

vedo che sono di quelle riforme, le quali incontrano l'approvazione piena su quei banchi donde ci venne tutto il fiscalismo, che noi dobbiamo, nell'interesse del paese, affrettarci ad emendare. E, dico il vero, se le altre leggi presentate dall'onorevole presidente del Consiglio si assomigliano a questa che discutiamo, io faccio voti che una qualunque circostanza sorga, la quale ne impedisca la discussione; imperocchè stimo meglio in questi momenti tornare ai nostri contribuenti e dir loro che la necessità delle cose s'imponesse, che la forza degli eventi fu maggiore della volontà del Governo e del Parlamento, e abbiamo dovuto lasciare il tempo che trovammo, anzichè arrossire per le promesse sfumate, per queste riforme, che si riducono a novelli fastidi, ad altre noie, a nuove imposte. Io non mi faccio rosee illusioni; anzi sono convinto che nella condizione presente delle cose in Italia, debbansi mantenere nella loro integrità i prodotti che l'erario ritrae dalle imposte. Però credeva, e credo che fosse venuto il tempo di entrare francamente in quella via di riforme, le quali apportassero un'equa distribuzione dei tributi, e potessero diminuire ai contribuenti tutte quelle vessazioni fiscali che hanno giustamente eccitato il malcontento del paese.

Ma mi rincresce dirlo, neppure questo, che sarebbe stato pure un grande sollievo per la massa dei contribuenti, neppure questo piccolo scopo è raggiunto dal progetto ministeriale.

Intanto non vo' dire altro sulla tesi generale, per non richiamare le osservazioni dell'onorevole presidente della Camera, e mi limito ad una semplice dichiarazione a proposito degli articoli 9 ed 11 della legge.

Il primo di questi articoli ha prodotto una sgradevole impressione nell'animo mio; imperocchè, quando vedo che da un Ministero illuminato e liberale viene proposto un progetto di legge con che si evita il giudizio dei magistrati ordinari; quando vedo un Ministero liberale, il quale ieri proponeva l'abolizione dei tribunali straordinari ed eccezionali, proponeva l'abolizione del contenzioso amministrativo, ed oggi, solo perchè può venire in giuoco un interesse suo proprio, non esita a creare dei tribunali eccezionali, dove manda a sedere suoi delegati speciali, io, ripeto, provo sconforto vivissimo. Mi sembra quasi che nel Governo si affievolisca la fiducia che deve avere in quella istituzione, che è il più grande portato della civiltà, la magistratura, alla quale sono affidati tutti gli interessi dei cittadini, le loro proprietà, le loro persone, e mi sembra che il Governo, curando gli interessi dell'erario sopra tutto, ponga in oblio quelli dei cittadini,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

quasi che non fosse necessità tenerli amendue bene in armonia.

Ma qui dovrei esporre le ragioni per le quali può facilmente combattersi la proposta del Ministero, se non temessi di abusare della pazienza della Camera. Me ne astengo dunque, tanto più perchè dovrei ripetere quelle bellissime addotte dalla nostra onorevole Commissione, e così chiaramente esposte dal suo relatore.

Queste medesime varranno a confutare le osservazioni dell'onorevole Mantellini, che sosteneva l'articolo del Ministero.

E, dopo tutto, la prova evidentissima che il ricorso ai magistrati per la valutazione dei redditi sui fabbricati è cosa giusta e da doversi mantenere, io la rinveggo nella esperienza che si è fatta di questo sistema già da qualche tempo; esso ha fatto ottima prova, nè furono innumerevoli i piati giudiziari, mentre il malcontento delle popolazioni per questa parte si può dire scemato, perchè si ha il diritto, se non altro, d'ottenere il giudizio di magistrati indipendenti.

Tale essendo il mio avviso, devo fare la promessa dichiarazione. Io voterò questo disegno di legge solamente se si vorrà rientrare nella via costituzionale, ed a tutela dei diritti dei cittadini si vorrà mantenere al potere giudiziario la competenza nella estimazione dei redditi dei fabbricati. Dichiaro inoltre che voterò questo disegno di legge, se sarà soppressa la proposta contenuta nell'articolo 11 dell'aumento del centesimo e del mezzo centesimo voluto dal Ministero, imperocchè io non sono disposto a votare nessuna imposta, sia pur modesta, ma molesta sempre, se a riscontro alla medesima non vedrò proposta un'opera di supremo

interesse nazionale, ovvero non ne veda dimostrato il supremo bisogno nell'interesse del paese stesso. Fino a questo momento non vedo nè l'una cosa nè l'altra. Veggo bensì che, senza sufficienti ragioni, e certamente senza animo deliberato, si accresce il malcontento dei cittadini, e si manomettono i principii più saldi di ogni buon governo!

Cosicchè, per conchiudere, ricorderò allo stesso onorevole presidente del Consiglio quello che egli ha sempre propugnato in altri riscontri, che, cioè, il più valido puntello dello Stato non è già il dio Milione, ma è l'amore dei popoli, e l'impero della moralità e della giustizia! (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a lunedì.

Lunedì seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

Discussione dei progetti di legge:

2° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

3° Cessione al municipio di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

4° Convenzione postale colla Repubblica di San Marino;

5° Convenzioni pei servizi marittimi postali e commerciali.